

## XCVIII.

## TORNATA DEL 26 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Congedi. — Seguito della discussione dello schema della legge forestale — Articolo 14 — Variazione proposta dal deputato Filopanti — Raccomandazioni del deputato Gerardi, e dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio, il quale accetta la proposta del deputato Filopanti e modifica l'articolo — L'articolo è approvato — Approvazione dell'articolo 15 — Articolo 16, approvato con modificazioni del ministro, in seguito ad osservazioni dei deputati Omodei e Panattoni, alle quali contraddicono il relatore Cancellieri ed il ministro. — Il deputato Maldini presenta la relazione sopra il progetto di legge concernente l'organico del materiale della marina militare. — Articolo 17 — Emendamento della Commissione, non accettato dal Ministero — Osservazioni dei deputati Nocito e Perroni-Paladini — Risposta del ministro, che propone modificazioni dell'articolo, il quale è con esse approvato — Emendamento della Commissione all'articolo 18 — Obbiezioni del ministro — Il deputato Torrigiani domanda schiarimenti, che sono dati dal ministro — Il relatore desiste dall'emendamento all'articolo, il quale viene approvato — Articoli 19 e 20 approvati — Articolo 21, approvato con una modificazione proposta dal relatore — Approvazione degli articoli 22, 23 e 24 — Considerazioni del deputato Merizzi, a cui risponde il ministro, e approvazione dell'articolo 25 nei termini formulati dalla Commissione — Articolo 26, approvato con variazioni proposte dal deputato Di Masino, accettate dal ministro e dal relatore — Approvazione degli articoli 27 e 28 — Emendamento del deputato Varè all'articolo 29 — Voto motivato del deputato Melodia — Raccomandazioni del deputato Perroni-Paladini. — Il deputato Morrone presenta la relazione sopra la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Perroni-Paladini. — Osservazioni dei deputati Filopanti, Perroni-Paladini, Varè, Cencelli e del ministro intorno all'articolo 29 — Il relatore Cancellieri risponde ad alcune di esse, e propone un altro voto motivato — Il ministro accetta e questo e quello già accennato, i quali sono approvati — È pure approvato l'articolo con una variante della Commissione — Emendamenti dei deputati Griffini Luigi, Varè ed Antonibon, non accettati dal relatore e dal ministro — Considerazioni sopra di essi del deputato Fossa — Gli emendamenti dei deputati Antonibon e Varè sono respinti, e quello del deputato Griffini Luigi non è appoggiato — L'articolo è approvato con una modificazione della Commissione, accettata dal ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Del Giudice dà comunicazione del sunto della seguente petizione:

1494. Mollicelli Antonio, dimorante in Campobasso, inventore di un congegno per pesare la farina, muove rimostranze contro la Commissione governativa designata per la scelta dell'apparecchio

meccanico da surrogarsi al contatore, per non aver voluto tenere conto del suo trovato dopo d'averlo ammesso al concorso, e domanda di venire rifuso delle spese e danni per ciò sofferti.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Rasponi, di giorni venti, per ragioni di salute; l'onorevole Ceresa, di un mese, per pubblico servizio; l'onorevole Lanzara, di dieci giorni; e l'onorevole Parenzo di cinque, per affari particolari.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE FORESTALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Ieri la legge fu approvata fino all'articolo 13, che era il 12 del progetto del Ministero. Ora dunque viene in discussione l'articolo 14 al quale fu proposto un emendamento dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Ne darò lettura:

« Ove trattasi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalle leggi, alla espropriazione dei terreni esistenti nel perimetro del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto e non vogliano partecipare al consorzio, e venga provato che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, e che questi approfitterebbero delle colture stesse.

« La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei 4/5 dei terreni che formano oggetto del perimetro del rimboschimento. »

**FILIPANTI.** Se ho bene udito l'articolo testè letto dal presidente, si dice: « terreni esistenti nel perimetro del rimboschimento. » E più sotto: « terreni che formano oggetto del perimetro del rimboschimento. » Mi pare inesatta la parola *perimetro*, e che dovrebbero dire invece *area*.

**PRESIDENTE.** Onorevole Filipanti, se intende proporre un emendamento, lo formuli, e lo mandi.

(Il deputato Filipanti va a conferire col ministro.)

**MAIORANA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Accetto la surrogazione della parola, *area*, alla parola, *perimetro*.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà: *area* invece di *perimetro*.

L'onorevole Gerardi ha facoltà di parlare.

**GERARDI.** Ho domandato la parola perchè desidero, debbo, anzi, esprimere all'onorevole signor ministro dell'agricoltura, qui innanzi alla Camera, due modeste, ma vive preghiere, le quali hanno stretta attinenza colle disposizioni del titolo secondo del disegno di legge che si discute.

Nella tornata di ieri, ho udito alcune parole dell'onorevole signor ministro, le quali, se non le ho

frantese, esprimevano il suo vivo e, dirò anche, rassegnato rammarico per le gravi difficoltà incontrate dal Ministero nella esecuzione della legge 4 aprile 1874 per la vendita dei beni incolti di proprietà dei comuni.

Quelle parole io le ho udite con vivo rinerescimento, imperocchè è mia ferma opinione, e credo di essere interprete veritiero e fedele dei proprietari di boschi e degli studiosi di selvicoltura delle provincie settentrionali, non solo, ma di ogni parte d'Italia, che la esecuzione pronta e completa di quella legge sarebbe il più sicuro ed efficace provvedimento per conseguire lo scopo che ci proponiamo, il rinnovamento, cioè, delle selve e dei cedui sui dorsi delle Alpi e degli Appennini, ora deserti e tristi come la Niobe della favola.

È un fatto generale e costante, confermato anche dalle relazioni dei comizi agrari che ebbi cura di esaminare, che tutti i beni incolti comunali, i quali, in forza delle disposizioni date dalla precedente amministrazione nelle provincie lombardo-venete, passarono per vendite assolute, o per enfiteusi, in mano dei privati, mutarono tosto aspetto e natura, poichè, mentre prima apparivano deserti e brulli, si videro ben presto vestiti di cedui e di piante resinose.

Dalle suddette relazioni dei comizi rilevasi parimente un altro fatto al quale dobbiamo por mente, e che io, per diretta scienza conosco, e si è questo che codeste proprietà comunali sono una causa costante e gravissima di perturbazione, per ogni riguardo assai dannosa, dei rapporti morali e giuridici che riflettono alle proprietà nelle regioni montane, imperocchè questi terreni incolti, o quasi incolti, dei comuni sono veramente la cittadella, il quartier generale di quello che io chiamerò il filibustierismo delle montagne, e che, coi furti delle legna e dei patumi, col pascolo errante e con ogni sorta di devastazioni e di danni rovina i boschi dei privati e rende impossibile di migliorarne le condizioni.

Io non ignoro del tutto i fatti pei quali l'onorevole signor ministro incontra gravi difficoltà ed ostacoli nella esecuzione di quella legge. I Comitati costituiti nelle singole provincie, malgrado la diligenza e la cura che vi hanno posto, non riuscirono che in parte e in modo forse imperfetto a compilare gli elenchi dei beni incolti prescritti per la esecuzione della legge.

Ma trattandosi di un provvedimento legislativo della massima importanza, io mi permetto di rivolgere all'onorevole signor ministro una modesta ma sentita parola d'incoraggiamento affinchè non s'arresti per via. Io credo e spero che in seguito

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

alla attuazione di questa legge che mi auguro venga approvata dai due rami del Parlamento nella fiducia che lasciandosi piena e libera facoltà di azione ai Comitati forestali non venga meno la efficace sorveglianza dell'amministrazione dei boschi dei comuni, l'onorevole signor ministro troverà, nei Comitati stessi una volenterosa cooperazione, per la quale potranno essere rimossi gli ostacoli che si frappongono alla esecuzione della legge che ho ricordato.

Vengo ora alla mia seconda preghiera.

Quelli tra i miei onorevoli colleghi i quali hanno attentamente studiato e compreso, quindi, nella sua economia e nei suoi effetti il disegno di legge che discutiamo, si saranno agevolmente persuasi che il nerbo, dirò così, delle sue disposizioni, sta in quella parte, in quelle disposizioni che si riferiscono ai dissodamenti. E sotto questo riguardo la legge, per molte provincie del regno, riuscirebbe indubbiamente assai utile e provvida. Essa toglierebbe di mezzo tutte le incertezze, tutti gli eccessivi rigori provenienti da alcune delle leggi forestali in vigore, e riuscirebbe di molto giovamento all'agricoltura, anche perchè sarebbero nettamente stabilite le condizioni dei terreni montani rispetto alla amministrazione forestale. Ma in quanto alla conservazione e al miglioramento dei boschi, in quanto ai rimboschimenti dei terreni deserti ed incolti, se noi facciamo astrazione dalle disposizioni di questo titolo secondo, è facile lo accorgersi, ed io francamente lo affermo, non per ragione di una dottrina che so di non possedere, ma per quella esperienza che mi ha fornito il pratico esercizio della selvicoltura e la mia frequente dimora in paesi montuosi, codesta legge rimarrà, o quasi, lettera morta.

Me ne ha persuaso il riflettere che la efficacia e il valore di essa è circoscritto a quelle prescrizioni di massima dei Comitati forestali, le quali, mentre, e non seppi vederne il motivo, sono un incubo per l'onorevole Peruzzi, considero e ritengo dal canto mio del tutto innocenti, o, dirò meglio, inefficaci, se non fosse per altre per questa ragione che la legge ha interamente lasciato da parte il concetto di un inventario, di un catasto dei terreni soggetti al vincolo forestale. Imperocchè come mai il Comitato forestale potrà rilevare e stabilire che il proprietario ha violato le prescrizioni delle quali si parla, coltivando male o, se volete, devastando il bosco per modo da esporne a pericolo la conservazione, la consistenza, se prima non fu stabilito quale fosse la condizione del bosco, quale la sua densità, quali le essenze che lo popolavano.

Si è appunto per questa considerazione che io avevo proposto quello emendamento all'articolo 3

del disegno di legge che non mi fu dato di svolgere, inteso a distinguere i boschi dei privati da quelli dei comuni per mantenere rispetto a questi ultimi e rendere più efficace la sorveglianza e l'azione protettrice della amministrazione forestale, e svincolarne interamente i primi.

Per le considerazioni che ho sottoposto al senno della Camera appare necessario, se pure vogliamo che la legge riesca a vero è notevole giovamento della economia forestale, appare necessario, diceva, che le disposizioni del titolo secondo di essa abbiano, per quanto lo consentono le condizioni finanziarie dello Stato, quel profittevole risulterebbe che, a dir vero, colle sole misure di vincolo e di restrizione non possiamo, e la esperienza del passato lo dimostra, riprometterci di conseguire.

Importa moltissimo, a mio rimesso avviso, che per l'attuazione di questa legge e di quella sopra ricordata della vendita dei beni incolti comunali, sieno rimossi gli ostacoli, e in ciò convengo pienamente col relatore della Commissione onorevole Cancellieri, sieno rimossi gli ostacoli che hanno esistito ed esistono alla efficace e libera azione dell'interesse privato reso più illuminato colla dura prova della esperienza e colla istruzione, cosicchè venga il tempo in cui, anche in questa materia, possa trovare applicazione, senza privato e pubblico danno, quel principio della scienza economica al quale io, in tesi astratta, ho sempre aderito ed aderisco; il principio cioè, che la libertà provvede, e basta a se stessa.

Ma quando vuoi ricorrere all'interesse privato e tenerne conto, e lo si deve, nella economia della legge, io mi permetto di domandare a me stesso, di domandare all'onorevole signor ministro ed alla Camera, se le condizioni delle proprietà boschive sieno tali, in tutte le provincie d'Italia, da poterci ripromettere che i concetti, i propositi della legge abbiano compimento, e che per essa si possa veramente svolgere l'azione benefica e potente del privato interesse, e, soprattutto, che i provvedimenti che verrebbero sanciti con questo titolo secondo si possano mandare ad effetto.

E a questo punto che io debbo richiamare la benevola attenzione della Camera sopra un'antica, troppo antica questione, la quale pel trascorrere e per gli effetti del tempo si è fatta più grave e richiede un sollecito scioglimento.

Il nuovo censimento attivato in alcune provincie della Lombardia (in quella di Brescia, alla quale appartengo, sino dal 1852), contiene tanti e tali errori nell'attribuzione della rendita imponibile ai terreni boschivi, che l'imposta vi pesa sopra con un carico ingiusto, enorme, incomportabile. Parlo della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

mia provincia per mia scienza diretta, ma taluno dei miei colleghi mi ha assicurato che qualche cosa, se non di eguale, di simile, è avvenuto anche in parecchi comuni del Bergamasco e del Veronese. E perchè voi, onorevoli colleghi, possiate formarvi un concetto, una idea della esorbitanza della ingiustizia che ho sentito il dovere di segnalare alla Camera ed al Governo, mi limito, anche per non abusare della vostra cortese attenzione, a farvi conoscere, a modo di *specimen*, le condizioni di un solo tra i non pochi comuni ai quali mi riferisco.

È il comune di Tremosine al quale, in questo riguardo dell'imposta, può propriamente applicarsi il detto biblico: *o vos qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus*. Questo comune ricava annualmente e complessivamente dai suoi boschi il reddito di lire 3182 81, e spende annualmente per le relative imposte e spese di amministrazione lire 7561, cosicchè l'uscita supera l'entrata di più che del doppio.

Credo che la Camera vorrà prestar fede alla verità di questi dati che io ho desunti da prospetti ufficiali comunicati al Ministero delle finanze, come spero vorrà accettare la mia asserzione, che in condizioni presso a poco uguali si trovano molti altri comuni della regione montuosa della mia provincia.

Io non verrò a dirvi quali siano le conseguenze generali, dirò così, di questo durissimo, di questo incredibile fatto. Non vi dirò quindi che il patrimonio di questi comuni andò interamente o in gran parte consunto e divorato dall'imposta; non vi dirò che le proprietà private, le private economie sono pressochè tutte rovinate, perchè gli scarsi redditi dei terreni a cultura agraria si consumano nel pagamento delle imposte che aggravano le proprietà boschive; non vi dirò che le espropriazioni per arretrati di imposta vi ascendono ad un numero tale che minaccia una vera perturbazione dei rapporti economici e morali delle popolazioni; non vi dirò, infine, che la emigrazione, questo Esodo miserevole e doloroso per ogni paese civile, va crescendo ogni anno, e non per eccitamento di emissari speculatori, ma perchè quella povera gente ha perduto la speranza di poter lavorare e vivere nella terra natale.

Vi dirò invece, tenendomi nei limiti che mi sono imposti dalla natura della legge che si discute, che per quei comuni, per quei terreni, per quelle popolazioni questa legge è irrisoria, è di impossibile esecuzione.

E come mai possiamo dire seriamente a quei poveri proprietari, adempite, nella coltivazione dei vostri boschi, queste e quelle altre prescrizioni, attenetevi a queste norme, sopportate questi vincoli

che la legge ha sanciti per uno scopo di generale interesse? Ci risponderebbero, e non a torto, e come ci parlate di tutto ciò, se i terreni, se i boschi dei quali la legge si propone e ci domanda la conservazione e il miglioramento nell'interesse del civile consorzio e del paese, non sono per noi che una vera e insopportabile passività, che non possiamo dimettere senza accrescere il nostro danno colla espropriazione delle terre che coltiviamo?

Vengo all'esecuzione della legge nella parte che riguarda la espropriazione di terreni per ragione di pubblica utilità e al fine del rimboschimento, e alla prescritta vendita dei terreni incolti comunali, e domando alla Camera come, in qual modo e l'espropriazione e la vendita saranno possibili? Chi vorrà comperare terreni il possesso dei quali è una vera passività, e quale indennità potrà pagarsi agli espropriati dei terreni medesimi? Nello stato attuale di essi non è egli vero che il proprietario anzichè percepire, dovrebbe pagare egli stesso una indennità, dare un compenso allo Stato, poichè la espropriazione lo solleva da un debito che ogni anno rinnovasi?

Non aggiungo una sola parola. Facendolo crederei di far torto alla vostra veggenza, onorevoli colleghi, e di mettere in dubbio il culto che noi tutti qui professiamo per la giustizia.

Quelle popolazioni sopportarono per lunghi anni e con civile e patriottica rassegnazione l'enorme aggravio, ed io che ne faccio parte me ne sento onorato; avvegnachè sia convinto che soltanto coll'abnegazione e col sacrificio da parte di tutti ed in tutto le nazioni si fanno veramente grandi e felici.

Ma la prova fu abbastanza, fu troppo lunga. È ormai tempo, anche per l'onore del Governo nazionale, che a questa prova risponda, da parte di chi regge la cosa pubblica, un sentimento di efficace e riparatrice giustizia.

Io sarò soddisfatto se le mie parole troveranno, e non ne dubito, una simpatica e cordiale accoglienza nell'animo dei miei colleghi, e prego l'onorevole signor ministro, che è il tutore dell'agricoltura nazionale, di farsi interprete della urgente necessità che ho segnalato alla Camera presso l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ho motivo di credere disposto ad un sollecito provvedimento; dichiarando ad un tempo che sino a che avrò l'onore di sedere in quest'Aula, e sino a che non sia stata fatta giustizia, seguirò l'esempio di Catone e approfitterò di tutte le opportunità che mi saranno offerte dalle discussioni parlamentari, per rinnovare alla Camera ed al Governo la mia preghiera ripetendo il detto, che ora ricordo, di san-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

t'Agostino: *Dempta justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia. (Bene!)*

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Intorno all'esecuzione della legge del 1874 sui beni incolti comunali, dalle indicazioni che ebbi occasione di dare in una delle precedenti tornate, l'onorevole Gerardi si sarà persuaso che qualche cosa siamo in via di fare.

I risultamenti minimi rispetto a quelli sperati, e soprattutto rispetto ai termini fissati dalla legge e dal regolamento non sono del tutto dovuti ad antiche insistenze; ma in gran parte si devono a recenti impulsi: però vi hanno tuttavia gravi difficoltà che certamente la legge nuova concorrerà a rimuovere: dubito nondimeno che vi si riesca interamente. Ma forse prima di chiudersi la presente discussione mi sarà dato proporre di adottare qualche disposizione transitoria per facilitare l'esecuzione della legge del 1874.

Rispetto al rimboscimento non ci sono che tre mezzi: l'iniziativa privata, l'iniziativa dei corpi rappresentativi locali, quella dello Stato o meglio il suo bilancio.

Il disegno di legge mette in essere queste diverse sorgenti d'iniziativa, nè le spinge a muoversi in modo contraddittorio, o del tutto isolato, ma bensì in modo armonico, rispetto al fine, rendendo finanche possibile e utile, in più casi, l'associazione. E pure forse avverrà che l'interesse privato non sarà stimolo sufficiente pel rimboscimento, nè influirà utilmente la minaccia di spropriazione per parte degli enti morali che possono promuovere rimboscimenti; nè sorgeranno consorzi di rimboscimenti; nè il comune o la provincia se ne occuperà; e lo Stato difficilmente interverrà tra tanta generale inerzia. Tutto ciò è cosa possibile; ma non bisogna esagerare il timore. La legge mette in movimento troppi fattori; con lentezza sì, e troppo inegualmente li vedremo nell'applicazione; ma seguirà qualcosa di buono, al resto si provvederà più tardi anche in occasione dei bilanci del Ministero di agricoltura. Nondimeno io ritengo che le parole dell'onorevole Gerardi sieno state pronunciate molto opportunamente in questa discussione.

**GERARDI.** Ringrazio l'onorevole signor ministro delle sue cortesi dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14 del quale do nuovamente lettura:

« Ove trattisi di semplici opere di rimboscimento è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboscimento stesso, qualora i proprietari di cadesi terreni non abbiano voluto o non vogliano parteci-

pare al consorzio, e venga provato che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti e che questi approfitterebbero delle colture stesse.

« La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti siano proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboscimento. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Sono applicabili ai consorzi per i rimboscimenti le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 29 maggio 1873, numero 1387 (serie 2<sup>a</sup>). »

A questo articolo la Commissione ha proposto di sostituirvi il seguente:

« Sono applicabili ai consorzi *menzionati nei precedenti articoli*, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 maggio 1873, n° 1387 (serie 2<sup>a</sup>). »

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI, relatore.** Siccome la Camera non ha soppresso l'articolo 14 (13 del progetto ministeriale), così la Giunta modificò il suo articolo nel seguente modo:

« Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'articolo 13, ecc. »

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** In tal caso metto ai voti l'articolo della Commissione, dalla stessa così modificato:

« Art. 15. Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'articolo 13 le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie 2<sup>a</sup>). »

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 16 (che è l'articolo 15 del Ministero), e al quale il Ministero ha fatto un emendamento.

Ne do lettura:

« Art. 15. Il proprietario, il quale dissoderà, disbosccherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato e non eseguirà le opere, di cui all'articolo 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data sentenza. »

L'onorevole Onadei ha facoltà di parlare.

**ONADEI.** E la seconda parte dell'articolo?

**PRESIDENTE.** È tolta.

OMODEI. E la Commissione accetta?

PRESIDENTE. L'ha accettata.

OMODEI. Sono lieto di sentire che la Commissione ha già accettato l'emendamento presentato testè dall'onorevole ministro, e veramente non poteva essere differentemente, dappoichè nel campo della penalità, a ragionare obbiettivamente e subbiettivamente, possono darsi dei casi nei quali la magistratura è costretta a applicare non il minimo, ma il massimo della pena, tuttochè il danno sia insensibile. E questa latitudine è ben chiara e ben manifesta in quel concetto filosofico-giuridico presentato dall'onorevole ministro.

Il magistrato, a seconda dei casi, anzi anche relativamente alla persona che abbia potuto commettere un reato forestale, può applicare il massimo della pena; ed in questa parte la Camera, credo, sarà unanime nell'appoggiare questo emendamento. Ma vorrei appunto dall'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio uno schiarimento.

Comincia dal dire l'articolo: « che il proprietario il quale dissoderà o disboscherà, sarà condannato alla pena, ecc. » ma l'onorevole Commissione aveva saviamente fatta una modificazione, sostituendo alla parola *proprietario* la parola *chiunque*.

Esaminiamo un poco il valore di questi due vocaboli nell'applicazione della legge.

Immaginate, a mo' d'esempio, che colui che disboscherà o dissoderà non sia il proprietario, ma un individuo qualunque, un malfattore che si inoltra in un bosco e col pretesto di legnare può disboscare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. C'è l'articolo 19 che ne parla.

OMODEI. E certamente allora non si può infliggere una pena al proprietario che è innocente, che nulla sa di questo dissodamento.

Non potrei nemmeno permettere che si sostituisca la parola *chiunque* alla parola *proprietario*, perchè allora sarebbe inefficace la disposizione dell'articolo 16, dove si dice che colui che disboscherà o dissoderà, dovrà fra 18 mesi rinsaldare, o rimboscare, e dentro un altro termine dovrà depositare una somma equivalente alla spesa prevista per il riparo; e poi che gli si faranno le ingiunzioni come per il moroso contribuente della tassa fondiaria.

Se queste due idee non si possono accoppiare fra loro, io domando all'onorevole ministro, quale interpretazione darà a queste parole: *il proprietario dissoderà?* E quale interpretazione dovrà dare il magistrato nell'applicare la pena competente?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ringrazio l'onorevole Omodei d'aver accolto nel suo

insieme il concetto che informa l'emendamento apportato dal ministro alla propria primitiva proposta.

In esso si tiene conto di alcuni concetti della Commissione. Questa avrebbe voluto fondere gli articoli ministeriali 15 e 19. Però la relativa economia di parole parve a me che sarebbe stata a spese della evidenza del concetto; e quindi ho preferito di conservare nell'antico articolo 15, ora 16, la primitiva redazione, togliendo il rinvio all'articolo 1 e aggiugnendo ai terreni la qualifica di *vincolati*.

Secondo l'articolo 16, al proprietario è fatto divieto di dissodare e disboscare, o continuare a coltivare i terreni dissodati o disboscati in contravvenzione alle leggi; ed è fatto obbligo di eseguire le opere, opportune per impedire danni, e riconosciute efficaci dal Comitato, quando si tratti di permesso di ridurre a cultura le terre sode o boschive onde nell'articolo 4. In tali casi il proprietario che, volontariamente e scientemente contravviene alla legge, è sottoposto ad una multa. Ma, si dice, e se sono altri i contravventori? Quanto agli altri io prego l'onorevole Omodei di attendere la discussione dell'articolo 19.

Quanto poi alla voce *proprietario* adoperata nell'articolo in discussione, egli è evidente che con essa sono denotati tutti i possessori che non sono a titolo precario, e vi rientra il proprietario che abbia il totale e libero dominio della cosa, come l'enfiteuta, o l'usufruttuario, o il semplice usuario.

Nelle disposizioni insomma del progetto ministeriale sono prevedute distintamente tutte le ipotesi di responsabilità, e sono accennate le diverse persone che possano incorrervi; ciò che non vi è espressamente accennato, rientra nelle prescrizioni del diritto comune.

Del resto, se l'onorevole Omodei avesse voluto introdurre una modificazione alla proposta del Ministero, io l'avrei tenuta in tutta considerazione; ma credo che la nuova formula, coordinata coi susseguenti articoli non possa dare luogo ad alcuna equivoca interpretazione.

Noti peraltro che, mentre nella prima redazione si era parlato di divieto di continuazione di coltivazione dei terreni, indicati nell'articolo 1, ed in conseguenza di questa indicazione generica si erano potute sollevare le difficoltà dell'onorevole Gerardi e dell'onorevole Sella; avendo ora espressamente aggiunta quello che era incontestabilmente sottinteso, cioè che la continuazione della cultura abbia a riferirsi non ai terreni che si possa avere diritto a sboscare o dissodare, ma a quelli sboscati o dissodati in contravvenzione delle leggi, si è reso impos-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

sibile, anche da parte dei più sottili, ogni dubbio di colpire chi davvero non sia contravventore, chi sia anzi nell'esercizio del proprio diritto.

Non occorre minimamente però, si fosse detto che, per farsi luogo alla contravvenzione, dovesse mancare il permesso di dissodare o disboscare, chè non è mai concepibile si elevi a reato l'esercizio d'un diritto garantito dalle leggi, come sarebbe il fatto del disboscamento o dissodamento debitamente autorizzati. E pensai far discendere a 51 lire il *minimum* della pena per tutte le contravvenzioni, lasciando ai magistrati la latitudine, ed eliminando così l'ultimo comma del primo mio progetto, nel quale il *minimum* era solo riservato alla contravvenzione che abbia avuto per oggetto meno di un ettare di terreno.

Ecco a quali concetti io mi sono ispirato nel fare le modificazioni all'articolo in discussione.

OMODEI. La ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io non intendo fermarmi al concetto dell'articolo; vorrei solamente richiamare l'attenzione della Commissione intorno alle parole.

In verità esse mi fanno lamentare la mancanza di un Comitato per la redazione delle leggi.

Io trovo scorretto dire *saldo per sodo*, *rinsaldimento per rinsodamento*, *rimboschimento per rimboscamento*, ecc., e fo voti perchè la Commissione, nel redigere nuovamente questo articolo, porti in questa legge quello che io invoco in tutte le leggi italiane, un riflesso del nostro idioma.

CANCELLIERI, *relatore*. Siccome la discussione procede sul testo del Ministero, rimando l'invito dell'onorevole preopinante all'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Panattoni molto probabilmente non si sarà trovato nel Parlamento quando venne altra volta discussa questa stessa legge.

Se non erro ci era suo padre, il quale usava fare osservazioni del genere di quelle fatte ora dal figlio, e credo che questi sia sorto ora per mostrarsi conservatore delle tradizioni del purismo paterno.

Però manca all'osservazione il merito della novità; chè rammento, allora essere stata fatta e portata in lungo, la questione della proprietà di una o due voci adoperate nella legge forestale. Ma finalmente il linguaggio giuridico fondato sulle leggi esistenti, l'ebbe vinta; e furono ammesse quelle tali parole, di cui si rinnova la censura per parte dell'onorevole Panattoni; e la Camera ed il Senato le hanno consacrate in molte votazioni. Relativamente alle voci *rimboschimento* o *rimboscamento*, ho poi l'onore di far notare all'onorevole Panattoni, che,

per quanto ne so, i dizionari e l'uso anche corretto, consacrano l'una e l'altra parola.

PANATTONI. Non c'è.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ella dice che non c'è, ma io ripeto che la cosa sta come io asserisco.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 16, di cui darò nuovamente lettura:

« Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà ovvero, avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza. »

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Maldini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MALDINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente l'organico del materiale della regia marina militare. (V. Stampato n° 68-A.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### SI RIPIGLIA LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Torniamo alla legge. Articolo 17, già 16 del progetto ministeriale:

« Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 2, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo. »

« Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

A questo articolo la Commissione ha fatto un emendamento che è il seguente.

Mantiene il primo comma eguale a quello del progetto ministeriale, e modifica il secondo comma così:

« Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori, al di cui termine il prefetto richiamerà il contravventore al pagamento di ogni maggiore spesa che sia risultata necessaria. Non effettuandosi il deposito o quando sia riuscito insufficiente, la somma dovuta sarà riscossa colle norme stabilite per la esazione delle imposte dirette. »

CANCELLIERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, *relatore*. La ragione per cui la Commissione si è risolta a modificare il secondo comma di quest'articolo è stata quella soltanto di affermare esplicitamente che la maggiore spesa, la quale possa risultare dietro l'esecuzione dei lavori fatti in danno del contravventore, debba essere stata effettivamente necessaria. Essendosi intimato al contravventore di eseguire i lavori stimati preventivamente per una determinata somma, non lo si deve poi costringere a pagare una somma eccedente quella preventivata, se non quando, nell'esecuzione di ufficio, siano realmente e necessariamente risultati i lavori di maggiore spesa. Sicchè per esprimere più chiaramente il concetto fu proposto l'emendamento nella lusinga che il signor ministro non incontri difficoltà ad accettarlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non divido lo scrupolo della Commissione; il concetto espresso nello schema ministeriale mi pare abbastanza chiaro, e la maggiore chiarezza non si può trovare che nei commenti. Non è possibile che s'incorra nel dubbio così sottilmente preveduto dall'onorevole relatore. Quindi io credo che sarebbe meglio di fare cammino, adottando l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. Mi si fa osservare che nell'articolo 17, di cui ho data lettura, si richiama l'articolo 2 della legge...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Terzo.

PRESIDENTE. Va bene, quello che prima era secondo, ora diventa terzo.

La Commissione insiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI, *relatore*. Non credo che valga la pena di provocare una votazione della Camera per questione di parole. Avrebbe desiderato la Giunta

che il ministro non si fosse opposto ad una più chiara locuzione, come progettavasi nell'emendamento; ma essendosi egli ricusato, la Giunta non ne fa questione da sottoporsi alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nocito.

NOCITO. Accettando il concetto dell'articolo quale è stato proposto dall'onorevole ministro, io avrei da rivolgergli una preghiera, cioè di sopprimere quella parte dell'articolo medesimo nella quale si parla delle attribuzioni del prefetto della provincia che deve ordinare all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo.

Per economia di tempo e per la sollecita applicazione della legge, a me parrebbe che, siccome è l'agente forestale quello che è incaricato della sorveglianza intorno all'applicazione della presente legge, l'agente forestale non dovesse essere obbligato a fare un ufficio al prefetto circa la necessità della perizia ed aspettare dal prefetto l'ordine di una perizia che egli deve fare, salvo poi a notificare la stessa perizia al contravventore.

Io quindi crederei più opportuno che si dicesse: « L'agente forestale compilerà la perizia dei lavori occorrenti e la farà notificare al contravventore. » Il rimanente dell'articolo potrà restare qual è.

Io esprimo questo desiderio per economia di tempo, e per risparmiare una ruota amministrativa inutile.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole Nocito di considerare che l'intervento del prefetto per dare ordine all'agente forestale di compilare la perizia per i lavori occorrenti per restituire sodo o boscoso il terreno, è una vera garanzia della pubblica amministrazione ed insieme dell'interesse dei privati.

Chi fa delle perizie, naturalmente deve essere ispirato solo dal sentimento di adempiere il proprio dovere.

Ma si può dare che chi è preposto a quel lavoro, sopraffatto da altre cure d'ufficio, possa volerlo di troppo posporre; e si può dare anche che possa preferirne altri di minore importanza, e possa volerne fare troppi e in guisa da riuscire assai minuziosi. Ora l'intervento del prefetto è opportuno per limitare l'arbitrio del pubblico funzionario esecutore, per rendere efficace la responsabilità, per garantire l'osservanza della legge nell'interesse privato e nell'interesse pubblico. Se le perizie non costassero spese, se non dessero luogo a compensi od indennità, non creassero diritti e doveri della pubblica amministrazione e dei privati, si potrebbe rinunciare all'opera del prefetto; ma le perizie, nell'ipotesi dell'articolo 17, sono il principio di un procedimento a danno di un proprietario che si trova in contrav-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

venzione della legge, pel quale procedimento deve, a garanzia comune, ricorrersi ad un ufficio che non sia quello stesso del fisco, rappresentato, nel caso pratico, dall'agente forestale; ebbene, quelle perizie è di tutto interesse siano ordinate da un alto funzionario il quale rappresenti più largamente gl'interessi presi di mira dalla legge.

Penso quindi sia giusto saper grado al Ministero che ha provveduto ad una maggiore garanzia nell'esecuzione di quella parte della legge indicata nell'articolo in discussione.

**FILOPANTI.** Si è presentato nella discussione di questo articolo un inconveniente che troppe altre volte suol presentarsi per l'imperfetto metodo di numerazione degli articoli di un progetto di legge durante la discussione del medesimo; imperfezione che produce un non necessario imbarazzo nella presidenza, e può ancora generare confusione nella mente dei deputati che sono chiamati a discutere e votare gli articoli.

Quando un articolo addizionale è proposto, ed approvato dalla Camera, finchè non sia compiuta la discussione, dovrebbe portare lo stesso numero dell'articolo precedente che stava nel progetto colla addizione ben naturale e semplice dell'avverbio latino *bis* o *ter* secondo il caso, e, per gli articoli soppressi, non si dovrebbe alterare la numerazione provvisoria dei susseguenti. Così quando, per esempio, si dice articolo secondo, si deve intendere quello che era scritto nel progetto con questo numero; spetterà poi all'onorevole presidente di concordare la numerazione progressiva in maniera che non ci sia bisogno della ripetizione *bis* o *ter*, ecc.

Mi pare che con ciò si risparmierebbe del tempo, si eviterebbero anche delle confusioni.

**PERRONI-PALADINI.** Io vorrei domandare all'onorevole ministro un chiarimento.

In fine di quest'articolo leggo che la riscossione delle somme si farà colle norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Ora io vorrei sapere come mai l'amministrazione potrebbe eseguire questa riscossione colle norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. Quale sarà il titolo? Sarà la perizia? Io penso che occorra un titolo esecutivo. Quando si tratta di contribuzioni dirette abbiamo dei ruoli i quali sono pubblicati, ed in base dei quali si può esigere. La perizia non è un titolo, quindi bisognerà determinare quale sia quello, in base al quale si possa esecutivamente procedere.

È su di ciò che io chiedo un chiarimento all'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Perroni-Paladini avrebbe potuto dare a sè

stesso il chiarimento che richiede da me, se avesse fatto astrazione dalla sua qualità di legislatore, o si fosse immaginato d'essere avvocato.

Nella legge parmi non sia necessario si descrivano tutti i mezzi esecutivi occorrenti per aver modo di costringere il contravventore al deposito della somma corrispondente alla spesa prevista per le opere prescritte dal Comitato, o al pagamento della differenza della spesa realmente fatta per l'esecuzione di esse.

In fatti, secondo l'articolo abbiamo un contravventore il quale non ha curato di compiere i lavori che erano stati prescritti; abbiamo un procedimento amministrativo in base al quale cotesti lavori vanno eseguiti. Tale procedimento amministrativo esordisce con una perizia ordinata dal prefetto, si svolge con l'esecuzione dei lavori, la quale viene fatta sotto la direzione e la responsabilità del Comitato. Quando si sarà conosciuta tutta la spesa fatta, per averne il rimborso, se non lo si fa volontariamente da parte del debitore, dovrà questi esservi costretto: ma a tal uopo ci vuole un'ordinanza che ve lo astringa, e naturalmente si torna al prefetto, che aveva ordinato la perizia, e la sua ordinanza sarà il titolo per l'esecuzione. Non avendo la legge con tutti i particolari precisato ciò, si potrebbe forse credere che la perizia eseguita dall'agente forestale, e le note dell'intera spesa raccolte dal Comitato, costituiscono senz'altro un titolo esecutivo? Ove si ritenesse ciò, si verrebbe a contravvenire allo spirito dell'articolo 30, il quale, per questa parte, naturalmente deve essere completato dal regolamento. Chi è quello che constaterà il fatto della spesa?

Non parmi materia di dubbio e di discussione; il Comitato non sarà affatto controllato nella spesa; è l'interessato, il quale avrebbe dovuto curare da sè i lavori; se nol fece, deve accettare l'opera, comunque riuscisse più costosa, del Comitato; potrà pur dare i suoi schiarimenti e rilievi, potrà agevolarne il compito; ma non potrà reclamare contro il fatto meramente esecutivo. Il Comitato stabilisce il rapporto dei diritti e dei doveri dell'amministrazione e del proprietario contravventore.

Le note dunque del Comitato sono il titolo finale di credito contro il proprietario, a spese del quale furono condotti i lavori. Ma come sarà quegli costretto al pagamento?

Quanto all'esecuzione parmi evidente che, poichè il prefetto ha esordito colla ordinanza di perizia, sarà lui che dovrà pur ordinare il pagamento.

Il prefetto eserciterà l'ufficio che, nel ramo giudiziario, per le specifiche dei periti, dei procuratori legali e degli avvocati, esercita il presidente del tribunale, o il presidente della Corte d'appello.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Se non che, nel caso in esame, l'opera del prefetto occorre per la creazione formale del titolo di riscossione, che dovrà essere fatta con le norme prescritte per l'esazione delle contribuzioni dirette; egli accetta le conclusioni della nota dell'agente forestale che redasse la perizia, e del Comitato che fece eseguire i lavori, e l'ordinanza del prefetto non è suscettibile di ricorso amministrativo o giudiziario.

Essa viene trasmessa all'esattore, il quale curerà l'incasso a danno del debitore, con le norme ordinarie della esazione delle imposte dirette.

FERRONI-PALADINI. Io, in verità, non posso fare astrazione dalla mia qualità di deputato, dappoiché non sono qui a discutere cause innanzi ai tribunali, ma vi sto a prender parte alla formazione delle leggi.

Io credo poi che il dubbio che ho mosso fosse tanto più fondato in quanto che l'onorevole ministro ha riconosciuto la necessità di dare delle spiegazioni.

Comprese l'onorevole ministro che il titolo ci vuole, ma egli stesso non sa ancora con precisione indicarlo; perchè alle volte, dice, può essere l'ordinanza del prefetto, può essere una sentenza del tribunale, o una sentenza della Corte d'appello. Dunque il titolo ci vorrà. Ma, se si chiede il titolo, io domando: quale sarà esso mai?

A me pare che l'onorevole ministro non ha risposto concretamente alla mia domanda.

Noi siamo in un procedimento d'ordine amministrativo; l'articolo provvede al caso che la parte non voglia eseguire le opere, ed intanto si è fatta una perizia che ha stabilito l'ammontare della spesa; queste opere saranno eseguite dall'amministrazione forestale, la quale si forma un titolo di credito: in base a che?

In base alla perizia.

Ora, in base alla perizia, io dico, non si può procedere col privilegio enorme che è stabilito per le contribuzioni dirette.

Se si crede necessaria un'ordinanza del prefetto, che serva come titolo esecutivo, non basterà un semplice chiarimento del ministro, è necessario che ciò sia detto nella legge.

Mi auguro che l'onorevole ministro abbia compreso in che stia la difficoltà; ed ora, ricordandomi della mia qualità di avvocato, mi permetto dirgli, che io conosco per prova quante liti facciano nascere le leggi mal fatte, e perciò, come legislatore, desidero siano redatte in modo che tolgano ai curiali la possibilità di trovare in esse i mezzi di rendere le liti numerose ed eterne.

PRESIDENTE. Fa una proposta, l'onorevole Perroni-Paladini?

PERRONI-PALADINI. Se l'onorevole ministro non provvede altrimenti, io proporrò di sopprimere l'ultima parte dell'articolo che accorda un privilegio.

PRESIDENTE. Allora voteremo per divisione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma proporrò io stesso un'aggiunta nella speranza di contentare l'onorevole Perroni-Paladini, e tale aggiunta consiste nel dire espressamente che la relativa riscossione sarà fatta: *sull'ordinanza del prefetto*, con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 17 con quest'aggiunta dell'onorevole ministro:

« Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 2, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo.

« Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sarà fatta sull'ordinanza del prefetto con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 18. I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Comitato forestale, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso. »

A questo articolo la Commissione ha fatto il seguente emendamento:

« Le contravvenzioni alle prescrizioni di massima accennate nel secondo comma dell'articolo 4, saranno punite con pena pecuniaria *dal doppio al quadruplo del valore delle piante, o del danno*, che formano il soggetto materiale del reato.

« Pei danni e guasti nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale, la pena sarà del sestuplo del loro valore. »

La Commissione insiste nel suo emendamento, o lo ritira?

CANCELLIERI, *relatore*. La Giunta limita il suo emendamento a questo. Dove dicesi: « valore delle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

piante tagliate, o del danno commesso, » si dica invece: « valore delle piante, o del danno che formano l'oggetto materiale del reato. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Scusate: che bisogno c'è? S'intende che può essere questo l'oggetto, come ce ne possono essere altri.

**CANCELLIERI, relatore.** Il bisogno ci è per esprimere che si applica la disposizione dell'articolo anche al caso in cui il deperimento degli alberi avvenga per causa o mezzi diversi da quello del taglio abusivo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Permettete, scusate...

**PRESIDENTE.** Parlino alla Camera; è necessario che si sentano le osservazioni che si fanno, per poter mettere in votazione l'articolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io prego il relatore di lasciare stare l'articolo come è. Trattandosi di stabilire delle pene, è meglio circoscrivere il campo dell'applicazione, anziché adoperare delle formule molto generiche. Dunque qui si tratta di taglio...

**CANCELLIERI, relatore.** E se è estirpamento?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se è estirpamento, avremo ancor più che il taglio, avremo la distruzione di quegli alberi che, secondo le prescrizioni di massima, stabilite dal Comitato, si sarebbero dovuti lasciare in piedi.

Ora, se non c'è contravvenzione quando il taglio è regolare, nel caso dell'articolo 18 non si tratta che del taglio di quelle piante che si sarebbero dovute lasciare in piedi.

Nell'articolo in discussione si determina la misura della pena in rapporto al valore della cosa che avrebbe dovuto non tagliarsi o distruggersi. Le disposizioni di massima esigevano la conservazione di alcune piante, di qualche vivaio, o la piantagione di qualche albero. Il proprietario tagliò o distrusse ciò che doveva conservare; tagliando il bosco, non curò impedirne la distruzione mediante una nuova piantagione. Ebbene, se ciò fece, fu governato dal tornacento momentaneo; la legge, per deprimere in lui la volontà a delinquere, gli mette in prospettiva la pena dal doppio al quadruplo dell'utile che egli possa essere spinto a conseguire dalla contravvenzione. Ciò facendo, la legge provvede soltanto a tutti quei casi che richiedono la sua sanzione; e non occorre, parmi, modificare l'articolo ministeriale.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**TORRIGIANI.** Io desidero aver qualche spiegazione per l'applicazione di questo articolo, che mi sembra molto importante. La Commissione, coll'arti-

colo 15, dichiara che la contravvenzione alle prescrizioni di massima accennate nel secondo comma dell'articolo 3, saranno punite con la pena pecuniaria del doppio, ecc.

Ora io domando: quando si tratta di proprietari che debbono uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che ciascun Comitato forestale crederà necessario di adottare, come si procederà? In verità, io credo che s'incontreranno delle grandi difficoltà nella loro applicazione; almeno così mi pare, per le tante varietà che ci sono; massimamente per i rimboschimenti, che io domando se proprio si debbono fare come la scienza d'agronomia prescrive.

Ma come si diffondano queste massime, io non lo so. Noi conosciamo quanti sono i proprietari che non sanno nè leggere nè scrivere; ed io domando se queste pene sarebbero inflitte anche a quei proprietari che non conoscono queste prescrizioni di massima. È su questo punto che io insisto. Io non so se si tratta di mettere nell'albo pretorio dei comuni queste prescrizioni, e dire che ciascuno le deve apprendere ed applicare.

Per me, lo dico schiettamente, lodo l'onorevole ministro che ha già indicato quando si tratta del taglio delle piante, e sono d'accordo con lui; ma badi bene però l'onorevole ministro, è molto più estesa l'applicazione della pena, quando si tratta di prescrizioni di massima, anche pel modo con cui non si debba mantenere ciò che da molti anni fu esercitato.

Ma, ripeto, se la pena colpisce quel proprietario che ignora perfettamente queste prescrizioni di massima, senza dirgli neppure come saranno fatte conoscere ai proprietari, non mi par giusto, e credo che ci dovremmo pensare molto, prima di farlo. Sentirò volentieri la risposta dell'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Torrigiani nelle sue proposte di ieri mi parve avesse richiesto il permesso preventivo del dissodamento e del disboscamento...

(Il deputato Torrigiani accenna di voler rispondere.)

Mi permetta, onorevole Torrigiani. Certamente non avrebbe potuto dire che il proprietario sarebbe stato nell'ignoranza del dovere che egli ha di non disboscare o di non dissodare, se il concetto che ella propugnava ieri fosse divenuto legge. Il proprietario avrebbe avuto di certo, secondo lei, la conoscenza indispensabile per farsi luogo all'imputabilità e alla pena; egli quindi non avrebbe potuto, senza permesso preventivo, metter mano alla cosa propria, perchè vuol essere conservata nell'interesse pubblico.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Ora, la Camera accolse l'idea contraria, vale a dire ritenne che era un po' più largo il concetto del rimedio repressivo, limitato del resto a casi pochissimi e di facile osservanza, rispetto al rimedio preventivo, e onerosissimo.

Ma il rimedio repressivo, per essere efficace, bisogna che sia davvero applicato. Ora, se noi nel proprietario vogliamo trovare il principio non semplicemente scusante, ma legittimamente, secondo il concetto dell'onorevole Torrigiani, della ignoranza delle modalità del vincolo, allora nessuna legge sarà più eseguita. Il possessore del bosco vincolato, appunto perchè lo sa vincolato, se è nell'età che lo rende punibile, è in dovere di riconoscere a quali condizioni può esercitare il diritto di trasformare la cosa sua, di utilizzarla. Egli deve sapere tutto ciò.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Mi permetta, onorevole Torrigiani, egli lo deve sapere, le disposizioni di massima debbono essere portate a cognizione di tutti gli interessati; ma la cognizione, come per tutte le leggi penali o di polizia, è presunta quando si compiono alcune formalità; la cognizione reale e particolareggiata dipende dalla diligenza e dall'interesse del proprietario; però è certo che egli sa per la legge generale che, se non è osservatore delle prescrizioni, contravviene e paga.

Il Comitato per altro si deve fare un dovere di partecipare le prescrizioni di massima a tutti gli uffici comunali. Ma vuole, l'onorevole Torrigiani, che nella legge si stabiliscano i mezzi pratici di cotesta esecuzione? I regolamenti vi provvederanno; si potrà ricorrere anche alle inserzioni nei fogli pubblici del luogo, alle affissioni; ma l'interessato deve avere il suo codice in tasca, cioè deve conoscere quali e quante facoltà egli abbia per ben condurre il governo del proprio bosco. Cotesta conoscenza, ripeto, è presunta, e sarà inutile allegare ignoranza; perchè, se il proprietario non è in colpa per la contravvenzione volontaria e sciente al divieto, lo è di certo per non aver curato o voluto prender conoscenza di ciò che la legge prescrive; tanto più che qui non si tratta di applicare pene afflittive, ma soltanto pecuniarie. Il proprietario poi, il quale asserisce essersi trovato nell'ignoranza delle prescrizioni di massima, e intanto distrugge il bosco (perchè la questione è questa), vale a dire, se conduce in guisa il taglio da frustrare del tutto lo scopo della legge, che pur permette il taglio, allora ha già contravvenuto materialmente, espressamente alla legge; chè la contravvenzione a tutte le prescrizioni del Comitato, le quali non saranno d'ordinario tassative, ma lasceranno latitudine al proprietario, è letterale contravvenzione alla legge.

Il proprietario deve non attentare all'esistenza del bosco; nelle prescrizioni del Comitato egli troverà indicati i mezzi e saranno diversi, pei quali si può conseguire il fine della legge; se non ne applica nessuno di quei mezzi, ha voluto, senz'altro, violarla, ed è ben legittima la pena.

L'onorevole relatore, e qui completo la mia precedente risposta, vorrebbe adoperare una parola più generica nella determinazione della cosa sulla quale deve ragguagliarsi l'ammontare della pena pecuniaria; vorrebbe si dicesse che la pena pecuniaria dovrà essere dal doppio al quadruplo del valore delle piante o del danno che formano il soggetto materiale del reato; oltrechè vorrebbe pene maggiori ove i reati seguissero in vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Consenta che io insista nella proposta ministeriale.

Come già dissi, essa provvede a tutte le ipotesi ed in equa misura; lo adoperare voci molto più generali, sarebbe a spese della esattezza e della precisione, che devono adoperarsi specialmente nelle leggi generali.

L'articolo ministeriale non potrà incontrare alcuna difficoltà di applicazione, e molto meno, come temerebbe l'onorevole Torrigiani, potrà condurre ad arbitrii ed imbarazzi nell'esercizio dei diritti della proprietà.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TORRIGIANI.** Soggiungerò qualche altra parola perchè l'onorevole ministro ha accennato a quel che dissi ieri, che si dovessero abbandonare, al più presto possibile, le prescrizioni preventive, e invece votare le repressive. Amici come siamo tutti di libertà, sono persuaso che l'onorevole ministro è d'accordo con me. Come principio, in questo siamo perfettamente d'accordo; ma riguardo a quello che io dissi, che nessuno poteva disboscare nè dissodare la terra, senza domandare un permesso al Comitato forestale, questa è una notizia che si diffonde senza che nessuno l'ignori; basta avere le orecchie; non ci è bisogno neppure di avere molta intelligenza, nè scienza.

L'onorevole ministro è venuto sempre a parlare del taglio delle piante; e su questo siamo d'accordo; ma io lo prego di riflettere alcun poco che, quando si tratta di prescrizioni di massima per la consistenza e la riproduzione dei boschi, se noi vogliamo dire quali saranno e come conosciute e diffuse queste prescrizioni di massima, bisognerà prescrivere in quali terre si vogliono far sorgere piante speciali; bisognerà, nelle prescrizioni di massima per le riproduzioni dei boschi, prescrivere la for-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

mazione di vivai, onde diffondere tutte le pianticelle nel modo *a*, piuttosto che nel modo *b*; bisognerà guardare che siano tali che, quando si tratterà del pascolo, nessuno possa andarvi se non nelle tali e tali altre condizioni.

E badiamo bene, o signori; perchè la conservazione dei boschi non è mica come quando uno dovesse chiamare il permesso per tagliare, o disboscare: io dico che queste prescrizioni di massima, perchè siano diffuse, incontreranno tali e tante difficoltà, che il mettere addirittura delle pene, e in certi casi gravissime, perchè si tratta nientemeno che sia a pagarsi la quantità di tre o quattro volte il valore delle piante, ma allora metteremo in rovina una grande quantità di proprietari, che assolutamente non possono conoscere queste prescrizioni di massima. Almeno questa è la mia opinione; se non si crede di adottarla, vedranno poi se gli effetti non saranno tanto funesti come nella mia coscienza positivamente credo.

**CANCELLIERI, relatore.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e purchè resti ben inteso che, quando, invece del taglio, siansi adoperati altri mezzi di distruzione degli alberi, s'intendano ugualmente colpiti gli autori dalle sanzioni dell'articolo in discussione, la Giunta non insiste nell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 18:

« I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Comitato forestale, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, e del danno commesso. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 19. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi, qualora avessero commesso il reato a proprio profitto. »

La Commissione a quest'articolo fa il seguente emendamento...

**CANCELLIERI, relatore.** La Commissione non insiste.

**PRESIDENTE.** Allora, nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 19 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 20. Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene miracciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando

costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittajuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

« La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 20.

(È approvato.)

« Art. 21. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi, udito il parere del Consiglio di Stato. Le parti interessate potranno impugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

**CANCELLIERI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CANCELLIERI, relatore.** La Giunta, coerentemente ai suoi primitivi emendamenti, propone che si sostituiscano alle parole *udito il parere del Consiglio di Stato*, le seguenti: « nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, » e che in fine dell'articolo alle parole *a favore del proprietario* si sostituiscano le seguenti: *a favore di chi di ragione*.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 21 rimane così concepito:

« Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

« Le parti interessate potranno impugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 22. Ove i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'articolo 19. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

« Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali. »

(È approvato.)

« Art. 24. La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale. »

**MERIZZI.** Io mi permetto di esprimere l'avviso che sia necessario che venga dichiarato, mediante apposito articolo, quali delle leggi forestali fino ad ora vigenti siano abrogate.

La necessità di questa dichiarazione mi pare che risulti ad evidenza.

Le leggi precedenti colpiscono con pena fatti che colla legge attuale ne sarebbero esenti.

Uno, per esempio, il quale tagliasse delle legna nel bosco del comune di cui è membro, ma in quella parte di bosco la quale non fosse colpita da vincolo forestale, non andrebbe in forza della presente legge soggetto a pena. Il decreto italico 27 maggio 1811 lo dichiarava contravventore boschivo e lo puniva di conformità. Se oggi si verificasse un taglio consimile, quale sarà la legge da applicarsi al contravventore? Non la legge forestale che stiamo discutendo, la quale non contempla se non tagli che si verificano nei boschi che sono sotto il vincolo forestale..

**PRESIDENTE.** Onorevole Merizzi, se ella intende di fare qualche proposta, la mandi scritta, ma ora siamo all'articolo 25, il quale non ha nessuna relazione col discorso che fa.

**MERIZZI.** Io credo appunto che sia necessario di introdurre nella legge che i giudici dovranno applicare una disposizione la quale indichi le leggi a cui debbano attenersi nella punizione di fatti che la legge attuale non contempla e che pur non cessano di essere punibili. È necessario che si sappia se abbia ad aver vigore la legge penale comune, oppure la legge forestale precedente per fatti che erano un di contravvenzioni boschive e che oggi cesserebbero di esserlo, comunque, per l'indole speciale della materia,

le sanzioni penali sul furto non siano forse pienamente applicabili a siffatte violazioni della proprietà comunale commesse dal comproprietario.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Merizzi non può uscire da questo dilemma: Questa legge sulle materie che ne sono l'oggetto, revoca le leggi precedenti: dunque, o i fatti che sfuggono alla sua sanzione, rimangono colpiti dal diritto comune, e allora si applicheranno le pene comminate dal Codice penale; o non ne rimangono colpiti, e in tal caso diventeranno azioni lecite.

Io ritengo però che se non c'è diritto a tagliare il bosco altrui, il taglio è un attentato all'altrui proprietà, e non può non cadere sotto le sanzioni del Codice penale.

Cosicchè non c'è da temere che si resti senza sanzione penale, per i casi rilevati dall'onorevole Merizzi. Dove non sarà applicabile la legge speciale che si chiama forestale, certamente provvedono le leggi comuni.

**CANCELLIERI, relatore.** Prego l'onorevole presidente a voler leggere l'articolo nuovo, proposto dalla Giunta, nel suo testo come 22, e che prendendo sede dopo quelli votati, diventa 26.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 25:

« Le contravvenzioni al regolamento di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali. »

Il ministro accetta?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì, accetto.

**PRESIDENTE.** Coloro che intendono d'approvare quest'articolo favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

Segue l'articolo 26, che corrisponde all'articolo 24.

Se la Camera lo stima, darò lettura di quello che venne ultimamente presentato.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Art. 26. « Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato. Quella del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto della provincia.

« Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie, e il riparto delle relative spese. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ho formulato il nuovo articolo dopo aver tenuto nella debita considerazione quello degli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli.

**PRESIDENTE.** Di questo ne parlerà dopo. Ho letto il suo emendamento che la Camera non conosceva;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

ora darò lettura di quello proposto dagli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli.

Esso è in questi termini:

« Le spese pel mantenimento degli ufficiali forestali sono a carico dello Stato. Quelle del personale di custodia sono a carico dei comuni interessati e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali. »

Successivamente verrebbero le parole dell'articolo ministeriale: *l'ammontare degli stipendi, ecc.*

La Commissione accetta questo emendamento?

CANCELLIERI, *relatore*. Sentiremo le spiegazioni del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

(In questo momento il presidente Crispi lascia il seggio della Presidenza, che è occupato dal vicepresidente Puccioni.)

Presidenza del vice-presidente PUCCIONI.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Gli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli avevano proposto un emendamento all'articolo che ora è 26, ed il Ministero ha dovuto riconoscere che qualche modificazione si sarebbe dovuta apportare alla primitiva redazione del testo ministeriale.

Infatti, il Governo non si sarebbe limitato alla spesa degli ufficiali forestali; alcuni sorveglianti, che ufficiali forestali non sono, e che nemmeno sono guardie forestali preposte alla custodia dei luoghi, riescono d'indispensabile aiuto al lavoro della pubblica amministrazione, nella materia silvana. Nello stato presente delle cose abbiamo guardie pagate dagli enti interessati, abbiamo pure dei brigadieri che anch'essi, ufficiali forestali non sono, ed abbiamo semplici guardie forestali, gli uni e gli altri pagati dallo Stato.

Ora, avendo verificato come avrebbe dovuto funzionare il servizio in conseguenza di questa legge, ho dovuto riconoscere che una parte dei servizi subalterni sarà sempre necessario, per i fini della legge, che resti a cura, responsabilità e spesa dello Stato. Laonde, ad evitare l'equivoco in cui si sarebbe caduti, di credere che la provincia, secondo il progetto ministeriale ed anche il comune, siccome si sarebbe domandato dagli onorevoli Di Masino e compagni, avrebbero dovuto pagare essi stessi una parte del servizio, che lo Stato ha egli stesso interesse di dirigere, propongo che nel primo comma, alle parole: « le spese di mantenimento degli ufficiali » si aggiunga: *e sorveglianti*, e continui come nel primo comma.

Gli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli propongono che le spese del personale di custodia vadano a carico dei comuni interessati e delle provincie. Tale concetto, in massima, è accolto dal Ministero: se non che nel nuovo articolo ho espresso la convenienza di fissare un *minimum* certo di spese a carico delle provincie, e fino a due terzi, i quali, secondo le circostanze, potrebbero pesare in minor misura a carico dei comuni interessati. Ho preferito poi di lasciare maggiore larghezza alla libertà locale, proponendo che i Consigli provinciali facciano essi stessi il riparto delle spese; il resto dell'articolo riproduce la prima redazione ministeriale.

DI MASINO. Il Ministero avendo accolto il concetto che aveva ispirato l'emendamento, dichiaro di assentire alla proposta fatta dal ministro. Sono autorizzato a fare questa dichiarazione anche in nome dell'onorevole Cencelli, e credo di interpretare le intenzioni del collega Chiaves dicendo che egli pure vi aderisce.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la prola, metto ai voti l'articolo 24, ora 26.

« Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato. Quelle del solo personale di custodia sono a carico fino a due terzi dei comuni interessati ed il resto della provincia. »

« Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa. »

Chi intende che quest'articolo sia approvato, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 28. Gli agenti forestali sono considerati come uffiziali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza. »

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Titolo V. — *Diritti d'uso*. — Art. 29. Niun diritto di uso collettivo o perpetuo, eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente. »

La Commissione propone che in quest'articolo siano soppresse le parole: *collettivo o perpetuo*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

L'onorevole Varè poi ha presentato il seguente emendamento:

« Nessun diritto d'uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile potrà essere concesso sui terreni boschivi. »

Domando innanzitutto al signor ministro d'agricoltura e commercio se accetta gli emendamenti della Commissione e dell'onorevole Varè.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Mi riservo di emettere il mio parere dopo la discussione.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Varè?

**CANCELLIERI, relatore.** Come sa l'onorevole Varè, essendo stata questa questione agitata nel seno della Giunta la maggioranza di essa fu contraria all'avviso manifestato da lui, il quale fin d'allora fece espressa dichiarazione che avrebbe risolledata la questione innanzi alla Camera.

**PRESIDENTE.** La Commissione dunque non accetta?

**CANCELLIERI, relatore.** Non accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dal deputato Varè è appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Il primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Melodia.

Ha facoltà di parlare.

**MELODIA.** Ho chiesto la parola su questo articolo primo del titolo della legge che tratta dei diritti d'uso per richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sopra un argomento che io credo di grave importanza e che ha attinenza colle disposizioni contenute in questo titolo.

Io sarò brevissimo, non volendo abusare della pazienza della Camera, messa a dura prova, come disse il mio amico l'onorevole Baccelli, nè prolungare una discussione che è divenuta veramente troppo lunga.

Vengo perciò senz'altro all'argomento.

Fino dal principio del secolo per la cessazione del feudalismo e pel cammino fatto dai più sani concetti economici, venne sancita nelle leggi l'abolizione dei diritti d'uso o dritti promiscui che dir si vogliono.

Dalle leggi eversive della feudalità fino all'abolizione del vagantivo nel Veneto, progetto ora allo studio d'una Commissione parlamentare, dalle circolari dei ministri di Giuseppe Bonaparte nel Napolitano fino agli atti dell'onorevole Maiorana, abbiamo avuto in Italia una lunga serie di leggi e di atti ufficiali tendenti tutti allo scopo di abolire questi usi che erano e sono, dove tuttora esistono, un ostacolo insuperabile allo sviluppo dell'agricoltura,

la cui base d'operazione è l'assoluta libertà della proprietà.

Ma con tutta questa colluvie di leggi, di circolari e di regolamenti, dispiacevolmente questi usi non sono del tutto scomparsi, e ne abbiamo una prova nelle disposizioni contenute in questo titolo, le quali (ed io credo che non poteva farsi diversamente), sebbene si limitino a quei terreni che resteranno sotto il regime forestale per effetto della legge che stiamo discutendo, pure addimostrano chiaramente che la proprietà in Italia è ancora rosa da questa piaga, che io chiamerò funesta.

E poi chi di noi non conosce che sotto diverse forme nelle varie parti d'Italia esistono ancora di questi usi non aboliti dalle leggi già in vigore, sia perchè furono creduti innocui, sia perchè le condizioni politiche dei vari Stati avevano fatto titubare i governanti nel procedere alla loro distruzione?

Ma oltre di quelli non previsti dalle leggi emanate sinora, ve ne sono anche altri, non meno nocivi, aboliti in diritto ed esistenti in fatto, almeno in alcuni comuni delle provincie meridionali, come sarebbero quelli conosciuti sotto il nome di pascolo. Questo uso trae esclusivamente la sua origine dalla volontà dei proprietari, i quali, in tempi da noi lontani, quando l'industria agraria era in uno stato adamitico, avevano creduto giovevole ai loro interessi, in alcuni mesi dell'anno e sotto alcune condizioni, di addossare alla loro proprietà una reciproca servitù di pascolo.

Le antiche leggi civili napoletane davano il diritto, è vero, ai proprietari di recedere da questa reciprocità, ma sotto alcune condizioni eseguibili molte volte con difficoltà, e sempre con dispendio gravissimo.

L'attuale Codice civile italiano, andato in vigore nel 1866, più liberale ancora, ha facilitato di molto l'azione dei possessori, ma in alcuni casi speciali, vi sono delle circostanze di fatto che neutralizzano i benefici effetti della legge.

Siccome non ho in mente di trattare a fondo e per incidente questa questione, così non starò ad enunciare quali sono gli ostacoli nei quali si sono imbattuti i proprietari che hanno cercato di mettere la loro proprietà nella condizione comune, usufruendo dei vantaggi loro accordati dalla legge.

Mi limiterò solamente a pregare la Camera e l'onorevole ministro, a voler accettare un mio ordine del giorno, il quale non pregiudicando nessuna questione di modo e di tempo, credo che non troverà oppositori di sorta.

L'ordine del giorno che ho l'onore di rimettere al banco della Presidenza, è nei seguenti termini:

« La Camera, confidando che il ministro provve-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

derà colla presentazione di appositi progetti di legge all'abolizione dei diritti d'uso ancora esistenti ed inconciliabili con lo sviluppo dell'agricoltura, passa alla discussione del titolo V della legge. »

Non avrò bisogno di molte parole per dimostrarvi perchè io dica di confidare nella presentazione di parecchi progetti e non di un solo. Questi usi sebbene dappertutto producano i medesimi deplorabili effetti di paralizzare ogni miglioramento nelle proprietà dove esistono, pure si esercitano sotto forme tanto disparate, traggono la loro origine da abitudini, da costumi, e, dirò anche, qualche volta da bisogni così differenti, che io credo che con un solo provvedimento legislativo, forse si affermerebbe un principio che non ha bisogno di affermazione, perchè ormai è inconcusso, ma non si arriverebbe ad abolirli. Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere favorevolmente la mia modesta proposta, avendo egli dato prova di esser compreso dalla gravità di questo argomento non solo, ma, dirò anche di più, di esser nel medesimo ordine di idee, quanto al modo di raggiungere il fine.

Ella, onorevole Maiorana, sono lieto di poterglielo dire, ha ben meritato del paese con la legge che stiamo discutendo; ora, *noblesse oblige*, faccia qualche cosa di più; faccia che sotto la sua amministrazione la proprietà sia prosciolta da questi vincoli, ed il suo nome sarà benedetto da quanti amano il progresso agricolo del nostro paese.

Signori, presso di noi si è abolita la manomorta; ma quella mano che possiede fondi su cui gravitano diritti d'uso, permettetemi che vi dica che, se non è morta, è gravemente inferma; ridiamole la sanità, persuasi che ogni ettaro di terreno reso più produttivo in Italia ci avrà fatto fare un passo per raggiungere quel pareggio che è nei voti di tutti, il pareggio economico della nazione. (*Bravo! Bene!*)

VARÈ. Io deploro che l'onorevole Melodia non abbia avuto maggiore coraggio. Quel coraggio che non ha avuto lui, l'ho avuto io, ed ho proposto un emendamento all'articolo 28 del Ministero, che adesso diventerà il 31 od il 32. Ed io spero che, seriamente esaminata la questione, si vedrà che, senza aspettare altre occasioni, noi abbiamo ora l'opportunità di fare il bene desiderato dall'onorevole Melodia, col sanzionarlo in questa legge, facendo ritorno a ciò che, d'accordo col ministro Finali, la Commissione del 1875 aveva proposto.

Adesso io mi limito all'articolo 27 del Ministero, che ora è divenuto 28.

Signori, noi facciamo una legge unificatrice. Non sono molti minuti che l'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Merizzi, diceva: ma come volete che restino altre leggi dopo questa? Questa è ne-

cessariamente una legge che assorbe tutto il sistema.

Ed è naturale, è logico che sia così. Ma, essendo così, io ricordo alla Camera come l'articolo 530 del Codice civile, che chiude la sezione di quel titolo del Codice in cui si contemplan i diritti *d'uso* su tutti i beni immobili, cioè la servitù personale di uso, che è parallela alla servitù di abitazione, necessariamente limitata alla vita di una o poche persone, come, io diceva, l'articolo 530 faccia una eccezione al resto, e dica: « L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari. »

La promessa, direi così, inchiusa nell'articolo 530 del Codice civile, deve essere adempiuta oggi. La nostra legge odierna deve contenere tutto ciò a cui si riferisce quest'articolo 53, perchè questa è la sola legge in fatto di boschi e foreste che vi sarà in Italia, e perchè l'articolo 350 non parla solo dell'uso dei boschi e delle foreste soggette a vincolo, ma parla di tutti i boschi e di tutte le foreste, che sono come beni immobili possedute.

Quando adunque si è proposto, e ragionevolmente, che nessun diritto collettivo perpetuo, vale a dire nessun diritto eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile (dove è definito il diritto d'uso), possa essere concesso sopra i boschi e terreni boschivi, si dice una cosa ragionevolissima, vale a dire si riconosce che non v'ha bisogno di permettere che in avvenire siano costituite sui detti boschi servitù di uso oltre i limiti, entro i quali si permettono le costituzioni delle servitù di uso sopra tutti gli altri beni.

Ma, perchè limitare le disposizioni ai boschi ed alle foreste *soggette a vincolo*? È logico e naturale che si dica: diritti d'uso eccedenti i limiti dell'articolo 521 del Codice civile non si possono istituire sopra alcun bosco. Come non si possono istituire sopra una casa, sopra un prato, sopra un campo seminato a grano, non si possono istituire neppure sopra i boschi. Epperò mi pare che le parole limitative, *sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente*, siano non solo superflue, ma siano contrarie allo scopo che deve prefiggersi questa legge, e che certo, e ragionevolmente, il ministro proponente si è prefisso.

La proposta eccede, o, dirò così, resta al disotto dello scopo per cui è fatta. La mia proposta si limita unicamente a mettere i boschi non vincolati allo stesso livello legale dei vincolati, vale a dire, di mettere i boschi non vincolati allo stesso livello, rispetto ai diritti d'uso in futuro, in cui si trovano le altre campagne.

Ed io, se debbo dire la verità, ho da principio creduto che sia corso un equivoco quando si è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

messa questa limitazione che non ha ragione di essere, e mi sono supremamente meravigliato che la Commissione non abbia accettato il mio emendamento.

Confido che la Camera lo leggerà e lo voterà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Peroni-Paladini.

**PERRONI-PALADINI.** Veramente trovo fatta a proposito la raccomandazione dell'onorevole Melodia; e mi pare che quella raccomandazione trovi sotto altra forma un appoggio nella proposta dell'onorevole Varè.

In verità questo titolo parmi non sia bene a proposito collocato in questa legge. Non ravviso nelle disposizioni che esso contiene un intento conforme alla legge che stiamo votando, ma ne ha uno più generale; perchè si occupa dello svincolo dei boschi dai diritti di uso, mentre noi finora abbiamo fatto una legge di vincolo sopra la proprietà privata. Diffatti in questo titolo quinto di che cosa si tratta? Si vuole svincolare la proprietà; ma se si vuole svincolare si deve svincolare soltanto la proprietà che già è soggetta a vincolo? Io credo che, trattandosi di svincolare le proprietà dai diritti promiscui, si dovrebbe fare una legge generale; e, se potessi esprimere un mio voto, e avere una speranza che fosse accettato dall'onorevole ministro, io direi di sospendere per ora la votazione di questo titolo quinto, e inviterei il ministro a presentare un nuovo progetto di legge più generale, animato da altri intenti, e collo scopo di raggiungere lo svincolo della proprietà da tutti i diritti promiscui.

A fare questa raccomandazione io tanto più insisterei, inquantochè si potrebbe dubitare che le disposizioni di questo titolo andrebbero ad urtare nelle disposizioni di altre leggi vigenti in talune provincie dello Stato italiano.

Noi abbiamo che i diritti promiscui, ossia quei diritti d'uso, i quali sono diritti di condominio, e non vere servitù, in parecchie provincie sono stati sciolti. Esistono leggi che gli hanno sciolti nel Napoletano fino dall'occupazione francese. In Sicilia esistono poi le istruzioni del 1841. Queste leggi sono state *rispettate* fino nell'articolo 16 della legge sul contenzioso amministrativo. Io mi permetto di ricordare alla Camera che nell'articolo 16 di quella legge si è detto: « Sono temporariamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i provvedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, ecc. » Or bene, se si crede di fare una legge generale che svincoli la proprietà dai diritti promiscui, io allora pregherei l'onorevole ministro di presentarne una di pianta, e che provveda a fondo, e di metterla in armonia anche colle altre leggi che

attualmente sono vigenti nelle diverse regioni d'Italia. Mentre al contrario con le disposizioni che noi, quasi di straforo, faremmo entrare in questa legge, che ha uno scopo limitato, quale è quello di stabilire il vincolo sui boschi e sulle foreste, noi verremmo a perturbare le funzioni di altre leggi, in base alle quali si sciogliono anche di presente le promiscuità in talune provincie.

Ad ogni modo, salvo all'onorevole ministro di prendere le sue determinazioni, spero che egli voglia accettare la raccomandazione dell'onorevole Melodia e la proposta dell'onorevole Varè, che potrebbero accordarsi in una sola proposta alla quale io pure aderirei. Ad ogni modo debbo dichiarare che voterei quest'articolo di legge ad una condizione, ed è questa: che si ponga in fine un articolo di legge aggiuntivo che si riferisca almeno a quelle provincie dove esistono leggi che funzionano, così concepito: « Le disposizioni di questo titolo non produrranno innovamento all'articolo 16 della legge 20 marzo 1875. »

Io insisto su questo articolo tanto più in quanto noi, votando questa legge di un carattere così generale, ma che poi si deve applicare a quei boschi soli che sono vincolati, potremmo porre in una condizione veramente strana le provincie siciliane, le quali porto per esempio, perchè sono quelle che meglio delle altre conosco.

Le istruzioni del 1841 sullo scioglimento dei diritti promiscui vanno applicate agli antichi ex-feudi baronali, i quali comprendono non solo boschi ma anche terreni in pianura.

Secondo quelle istruzioni si ha una procedura speciale, modificata ora dall'articolo 16 della legge sul contenzioso amministrativo. In prima istanza decide il prefetto; in seconda la Corte di appello. Se il titolo quinto dovrà funzionare nelle provincie siciliane, si potrà andare incontro a questo inconveniente.

Nello stesso ex-feudo, nella parte che contiene i boschi vincolati, dovremo applicare le disposizioni di questa legge, e nella parte che contiene boschi non vincolati o terreni in pianura, dovremo ricorrere alle istruzioni del 1841.

Io credo che, per evitare questo strano conflitto di legislazioni, sia necessario accettare la mia proposta.

Io spero che nè l'onorevole ministro, nè la Commissione troveranno difficoltà di accettare l'articolo da me proposto, o che si faccia una dichiarazione tale che elimini il dubbio, e dica nettamente che in quelle provincie, ove funzionano regolarmente le leggi di scioglimento dei diritti promiscui,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

non sono applicabili le disposizioni della presente legge.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Morrone a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**MORRONE, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Perroni-Paladini. (V. Stampato, n° 95-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**FILOPANTI.** La Camera nella sua alta giustizia e nel suo senno ha mostrato verso il sacro diritto di proprietà quel riguardo che da ogni uomo assennato, che da ogni assemblea di uomini ragionevoli, non può a meno d'essere sentito. Ma ella non può certamente aver minore riguardo alla proprietà dei ricchi di quello che alla proprietà dei poveri.

Ora, per il così detto diritto promiscuo dei boschi, consistente principalmente nell'antico *jus lignandi* e *jus pascenti*, i boschi i quali sono sottoposti a cosiddetto diritto o vincolo, non sono, a giustamente parlare, d'esclusiva proprietà del nominale proprietario, ma collettiva proprietà di esso e della moltitudine che ne usufruisce. E se più addentro s'investigasse l'origine di tale proprietà, forse si arriverebbe alla conclusione che il vero e legittimo proprietario è il popolo del rispettivo comune o della rispettiva provincia che usufruisce di quel bosco. L'attuale proprietario iscritto è forse l'erede di usurpatori, perchè in origine la terra era libera e le selve generalmente sono una spontanea produzione del suolo. Cominciarono gli abitanti del vicinato a servirsene, poi venne un industriale qualunque il quale li sottopose a qualche genere speciale di coltura, lasciando che la popolazione continuasse ad esercitare i suoi antichi diritti d'uso di pascolo e di legnatico.

Io vorrei che l'articolo fosse concepito in maniera da dare più sicura soddisfazione a questa specie di diritto di proprietà collettiva.

Come pure nel susseguente articolo io reclamerei che il peso di comprovare esplicitamente i titoli della proprietà e dell'uso spettassero unicamente ai proprietari iscritti, e vorrei che la prova si sottintendesse a favore degli utenti, quando l'uso è di immemorata antichità, ed è coperto da quello che dai giuristi è qualificato diritto di prescrizione.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole ministro se accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Melodia e l'emendamento proposto dall'onorevole Varè.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Melodia non doveva trovarsi presente nella Camera quando, avendo preso la parola nella di-

scussione generale, dissi cosa che rispondeva pressochè completamente ai suoi divisamenti odierni.

Nella materia dello scioglimento delle promiscuità, della abolizione dei diritti d'uso, delle servitù anche d'uso, si è proceduto sempre con piena cognizione di causa; e tranne per lo scioglimento dei maggiori vincoli di carattere esclusivamente feudale, del resto si è preferito procedere caso per caso, come avvenne al 1865 per gli *adempriovi* di Sardegna, al 1867 pel principato di Piombino, al 1875 per i diritti d'uso nei boschi inalienabili dello Stato, al 1876 per la Sila delle Calabrie, per tacere di molte altre leggi speciali dal 1860 in qua.

Ed è giusto non si tralasci il metodo di procedere caso per caso, finchè almeno non si abbiano gli elementi per più complesse proposte: si tratta di quistioni gravi; e se ne volessimo un esempio, basterebbe citare quella relativa al *vagantivo* per le provincie di Venezia e di Rovigo.

Nelle quistioni di abolizione di diritti d'uso e di servitù vuolsi determinare l'indole, i limiti, gli effetti, le condizioni, i tempi, i modi di scioglimento di promiscuità, di abolizione di diritti di ragione privata. Ed è indispensabile che si abbiano elementi bastevoli a preservare coloro che direttamente o indirettamente vi sono interessati, che sono d'ordinario intere popolazioni, delle conseguenze delle innovazioni allo stato dei possessi, e quindi alle maniere di godimento e anche di lavoro e di vita. Su quegli obbietti deve farsi larga parte al voto dei corpi locali rappresentativi.

A me era parsa in fatti la cosa più semplice del mondo, il portare innanzi la legge per l'abolizione del *vagantivo* in Venezia ed in Rovigo. Un deputato nostro collega della passata Legislatura, me ne fece istanza fin dal mese di maggio dell'anno scorso, e mi affrettai a dire essere prontissimo a procedere a studi in proposito, e affrettare la presentazione di un relativo progetto di legge.

Messomi all'opera, ho visto che, intorno a quel tema, era raccolto un volume di studi nel Ministero; ed un piccolo volume di progetti, relazioni e discussioni dell'altro ramo del Parlamento. Ciò nondimeno cotesto progetto di legge era tutt'altro che in condizione da poterne fare una immediata presentazione.

E mi sono rivolto di nuovo alle autorità provinciali interessate, ed ho trovata adesione, è vero, in massima sul concetto di base dell'abolizione e liquidazione del diritto del *vagantivo*; ma non mancarono insieme delle gravi obiezioni e discordanze riguardo al modo, e più riguardo al tempo di attuazione della legge.

Credei, nondimeno aver messo tutto in armonia,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

e presentai alla Camera, da più mesi, il relativo disegno di legge: ma la Commissione si è trovata in condizioni così difficili, che ha dovuto fare ulteriori studi; ed il Ministero si è adoperato per agevolare il compito, affinché la cosa si presentasse, quanto è più possibile, chiara e semplice alla Camera.

L'onorevole Varè ha parlato di progetti di miei predecessori; l'ultimo progetto non era più largo dell'attuale. Solo vi ha la relazione dell'onorevole Di Masino, in cui si proponeva che all'articolo presentato dall'onorevole mio predecessore si surrogasse un articolo analogo a quello che ora fu difeso dall'onorevole Varè. Ma prima di accoglierlo, nel mio progetto, ho dovuto ponderarne le difficoltà, e ne ho trovate moltissime, non già di diritto astratto, ma di diritto applicato, e, soprattutto, di fatto; per modo che ho ricercato se non vi fosse modo di circoscrivere la legge alla materia strettamente forestale: ma ho riconosciuto che la parte più generalmente accettata nel Senato e nella Camera, e ritengo nel paese, realmente era quella dello scioglimento dei vincoli; ed ho compreso che il titolo dello scioglimento dei diritti di uso poteva agevolare il cammino della legge forestale. Però compresi ad un'ora che, se avessi voluto procedere oltre nel senso cioè indicato dall'onorevole Melodia, di una proposta di abolizione di tutti gli usi anche su terreni non boschivi, avrei incontrato assai gravi ostacoli. Perciò prego i miei onorevoli tre colleghi ed amici, Melodia, Varè e Perroni-Paladini d'accontentarsi del poco che mi è stato possibile di fare. Se mi domandano di più, fanno cosa contraria agli scopi che essi stessi si propongono. (*Movimenti dell'onorevole Varè*)

L'onorevole Varè è convinto del contrario. Tollererò che, per la responsabilità che assumo, la mia opinione sia considerata per qualche cosa.

Io accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Melodia, e prego l'onorevole Perroni-Paladini di lasciare che resti nella legge il titolo come è già proposto per l'abolizione dei diritti di uso sulla materia forestale che è oggetto di questa legge. Non posso però accettare, e lo dico con dolore, la estensione a tutti i boschi, e ciò per queste semplici ragioni: in primo luogo perchè si risolverebbe sempre incompiutamente la questione; e qui do ragione all'onorevole Perroni-Paladini, inquantochè non è esatto che i vincoli sui boschi siano i soli; ve ne hanno ancora altri e abbastanza gravosi; però quando ci saremo liberati da quelli sulle foreste vincolate, le quali costituiscono la massima parte della materia forestale, avremo agevolato di molto il cammino per andare innanzi nella via delle libertà e delle esenzioni.

D'altra parte, altri vincoli esistono, come vi sono altri ostacoli che si oppongono allo sviluppo dell'industria agricola, agli interessi dei proprietari. L'onorevole Melodia ha parlato del *compascolo* nelle provincie meridionali, io potrei accennare agli studi che si fanno di concerto col ministro dei lavori pubblici sui diversi diritti d'uso sulle acque; con quello di giustizia sulle decime ed altre prestazioni reali, ed è allo studio un progetto per l'affrancaamento. Sono in corso di studio anche provvedimenti sugli usi, del genere di quelli del *vagantivo*, nelle provincie di Ferrara; la questione si svolge sotto tutti gli aspetti, e i progetti di legge non tarderanno man mano ad essere presentati, preferendo le materie di maggiore importanza e di più urgente attuazione.

Dopo queste dichiarazioni, le quali voglio sperare valgano a soddisfare almeno una volta l'onorevole Varè, aggiungerò alcune parole in risposta all'onorevole Perroni-Paladini relativamente all'articolo addizionale.

Io non so se la legge ad altri si presenti in modo oscuro; a me pare chiarissima: chè se disposizioni v'hanno nella medesima, esse non sono riferibili che a qualche vincolo intorno al quale alcuna legge precedente non provveda; dappoichè nulla vi sarebbe di più contrario ai fini della legge stessa, che accennare allo svincolo di proprietà, di già, in potenza almeno, per precedenti leggi svincolate.

Se il concetto dell'onorevole Perroni trovasse appoggio nella realtà dell'indole della legge che discutiamo, allora sarebbe necessario non di fare le riserve in favore di quelle date provincie, a cui si riferisce l'articolo che egli propone, ma di enumerarne molte altre, bisognerebbe fare riserve per parecchie altre leggi esistenti.

Mi pare adunque che sia davvero impossibile che la legge che discutiamo possa indurre alcuna innovazione alle leggi esistenti, e quasi sovrapporsi a quelle nel senso di creare un vincolo, mentre esse proclamano la libertà. Se però, nelle leggi esistenti non fosse preveduta alcuna delle ipotesi o qualche modalità che qui è preveduta, naturalmente l'onorevole Perroni-Paladini non farà un richiamo di una legge la quale sarebbe meno rispondente al fine da lui propostosi di estendere con questa legge gli svincoli, non viceversa. I magistrati sapranno quello che hanno da fare.

Nel testo, nonchè nei motivi, non c'è nulla che possa far presumere che questa legge di svincolo abbia ad abolire le leggi precedenti su tale materia, od abbia a limitarne l'impero.

Io credo che la cosa migliore sarebbe di tenersi paghi delle mie dichiarazioni.

In ogni caso se queste non bastassero, pregherei l'onorevole Perroni-Paladini di formulare un ordine del giorno larghissimo, chè non occorre punto una disposizione di legge per impedire un male, quando questa convinzione dell'indole sua nociva e vincolante noi propriamente non l'abbiamo.

(Il Presidente Crispi ripiglia il suo posto alla Presidenza.)

#### Presidenza del presidente CRISPI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Perroni-Paladini ha facoltà di parlare.

**PERRONI-PALADINI.** Mi pare di aver dichiarato fin da principio che non volevo mettere ostacolo all'approvazione di questi articoli che si contengono nel titolo V.

Io semplicemente avevo fatto un eccitamento all'onorevole ministro perchè egli avesse considerato se era più conveniente di presentare una legge generale, sottraendo da questa legge di vincolo il titolo V, il quale ha il concetto dello svincolo, ma siccome l'onorevole ministro crede che il titolo V ci sta e ci debba stare, io non ho nulla a ridire. Insisto però perchè la Camera voglia fare una tal dichiarazione, che tolga la possibilità degli equivoci.

Pare a me che siamo già d'accordo con l'onorevole ministro sulla portata di questo titolo V; che difficoltà dunque a fare una dichiarazione? Però l'onorevole ministro crede che se una dichiarazione si debba fare, la debba essere molto larga; ed io non ho nessuna difficoltà ad accettare un articolo, il quale sia anche più largo di quello che ho presentato.

Io mi sono limitato semplicemente a talune ipotesi previste dall'articolo 16 della legge sul contenzioso amministrativo, perchè, come è naturale, debbo conoscere le leggi che sulla materia esistevano nel mio paese; mentre quelle che esistevano in altri paesi, prima della formazione del regno d'Italia, le ignoro. Se si sono degli onorevoli colleghi che credano dover far richiamo ad altre leggi, io non ho ragione di oppormi.

Potrei anche accettare una formula, la quale, senza richiamare nessuna legge determinatamente, tutte le abbracciasse, tanto quelle che sono contemplate nell'articolo 16, quanto altre che non vi sieno contemplate. Però, finchè non mi si presenti una formula più larga, insisterò perchè l'articolo resti come io l'ho proposto.

**VARÈ.** Mi rincresce assai che l'onorevole ministro abbia tanti timori e tanti scrupoli su questo affare,

da credere di non essere illuminato abbastanza, e gli studi non abbastanza maturi per una questione tanto semplice. Quello che egli stabilisce per una certa classe di boschi, io domando che si stabilisca anche per le altre. È una questione di diritto: tutti i boschi sono boschi; tutte queste servitù d'uso sono perniciose; ed il far pascolare i propri animali sui boschi non propri per cura di un pastore che non ha interesse alla conservazione dei boschi, è sempre stato considerato il flagello della silvicoltura, dai tempi di Virgilio, che nelle Georgiche deplorava il *Durique venenum dentis* delle capre che andavano a distruggere le piante, fino ad oggi si è sempre detto che questi usi sono dannosi all'agricoltura. Il ministro lo capisce, il ministro lo proclama, il ministro dichiara adunque che tutti quei boschi i quali sono al disopra della zona del castagno, od hanno quelle tali qualità, saranno affrancabili dal diritto d'uso con una indennità, della quale egli ha proposto i criteri, che io credo ragionevoli, anzi ragionevolissimi; ma perchè non dovremo seguire la regola di equità? *Naturalis ratio in paribus causis paria iura desiderat*. Perchè non dobbiamo dire: quello che è vero in diritto ed in economia per i boschi i quali sono al disopra della zona del castagno, è vero altresì per i boschi che sono al disotto di questa zona? Perchè dobbiamo aver paura oggi di ciò di cui non si aveva paura tre anni fa, quando venne altra volta in discussione la legge forestale? Che cosa si dirà di questo ministro così timido, il quale non osa far ciò che proponevano i suoi predecessori in fatto di libertà, in fatto di affrancazione? Noi abbiamo sciolte le enfiteusi, abbiamo dichiarate affrancabili le decime feudali. E quelli erano ben altri e più ardui problemi! E li abbiamo pur scolti, cioè abbiamo pur fatto la legge di affrancamento.

Noi invociamo da due anni, anzi da tre o da quattro, forse da cinque o sei anni, che se io, un progetto di legge sulla abolizione delle decime sacramentali, ed insisteremo perchè il ministro venga una buona volta ad adempiere la sua promessa. Quanto a me, gli prometto di tormentarlo con eccitamento ogni anno almeno una volta, finchè quella promessa non sarà adempiuta. (*Segni di approvazione ed ilarità*)

Ma quello che diciamo delle decime, perchè si crede che danneggino l'agricoltura, a mille doppi più forte si deve dire a proposito di questi usi, perchè le decime obbligano sì a dare una parte dei frutti, ma almeno non impediscono di coltivare. Ed invece colui che viene a rovinare il mio bosco coi suoi animali, mi impedisce di coltivarlo.

Che cosa si dirà, o signori, di una legge la quale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

sotto il nome della libertà impone una infinità di vincoli, in genere ragionevoli, e che io ero fino ad oggi ben disposto a votare? Di questa legge che pone persino in mano ai comuni il diritto di espropriazione, pericolosissimo diritto, a carico dei cittadini? Di questa legge la quale converte il Governo in una specie di mercante, perchè farà acquisto dei terreni per rimboscarli, e poi rivenderli? Che su tutte queste cose, le quali potranno essere scusabili, anzi lodevoli, ma non sono tali che si possano chiamare profittevoli al progresso liberale?

Noi le accettiamo tutte, almeno io sino ad oggi, perchè erano proposte da voi altri; ma voi altri poi date indietro da ciò che proponevano i vostri antecessori quando si tratta dell'affrancamento degli usi, di quella parte cioè dove il progresso veramente profitterebbe; date indietro da ciò che il Papa, perfino il Papa, colla legge del 29 dicembre 1849, aveva proclamato.

Signori, quando voi volete che i proprietari dei boschi paghino le imposte, le quali sono relativamente gravi, pensate che diventano gravissime se il terreno non si può coltivare a proprio modo. Dite di voler favorire la industria boschiva; ma il migliore modo di favorirla sta nell'assicurare il pacifico godimento della cosa sua; a colui il quale coltiva boschi, nel permettere che egli possa liberarsi dalle pretese di quelle persone le quali vengono a raccogliere là dove non hanno coltivato. Esigete pure la indennità più equa verso gli utenti, ma permettete l'affrancamento degli usi per le stesse ragioni economiche, per le stesse ragioni giuridiche, per le quali, ripeto, voi avete acconsentito all'affrancamento delle decime.

L'affrancamento da questi usi, da questo raccoglimento di frutti per parte di chi non coltiva, di chi non espone alcun capitale, è provvedimento così desiderato, così razionale, che veramente sarebbe poco decoroso, almeno poco degno di lode, il fare nel 1877 una legge forestale senza avere il coraggio d'introdurvelo.

CANCELLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

VARÈ. Ciò si credeva opportuno nel progetto del 1871, si credeva opportuno nel 1873; perchè quando ora abbiamo un'occasione propizia si rimanda ad un'altra volta? Parmi a dir vero una satira alla propria potenza legislativa.

CANCELLIERI, *relatore*. L'onorevole Varè si lagnava perchè la Giunta non aveva accolto il suo emendamento, e si era mostrata restia ad introdurre nella legge una disposizione che estenda lo svincolo dei diritti d'uso anche ai terreni non soggetti a regime forestale.

Come egli sa, la Giunta non si oppone perchè

contraria all'idea di svincolare la proprietà, ma per la ragione unica, essenziale, indeclinabile, che siamo in presenza di un progetto di legge forestale...

VARÈ. Appunto per questo.

CANCELLIERI, *relatore*... e che, per conseguenza, non possiamo introdurre in essa disposizioni che non sieno d'indole forestale.

Una legge per lo scioglimento dei diritti d'uso in genere è una legge di materia diversa...

VARÈ. È nel vostro articolo.

CANCELLIERI, *relatore*. Abbia la sofferenza di sentirmi: è una legge di materia diversa da quella per la quale la Giunta ebbe mandato dagli uffici.

Ma crede egli, l'onorevole Varè che sia cosa di poco momento improvvisare qui una legge attinente a gravissimi interessi privati e pubblici, quale sarebbe quella dello scioglimento dei diritti d'uso su tutte le proprietà indistintamente?

Io mi ricordo, signori, che nelle provincie siciliane, alle quali appartengo, quando fu pubblicata una legge per lo scioglimento dei diritti promiscui ed usi civici, fu quella una legge che destò un immenso semenzaio di liti e che mise sottosopra in movimento tutti i proprietari e tutti i comuni.

Perciò non trovai irragionevole il rifiuto dell'onorevole ministro manifestato in seno alla Commissione, quando lo s'invitava da taluno dei commissari ad accogliere proposte analoghe a quella dell'onorevole Varè.

L'onorevole ministro giustamente fece osservare, che egli ancora non si trova compiuti gli studi in modo da potere presentare un serio e ponderato disegno di legge sopra una materia, in cui sono in giuoco gli interessi complicati dei proprietari e quelli non meno complicati degli utenti, ed il gravissimo interesse di pubblica economia, quello cioè del consolidamento della proprietà.

Signori, quando si debbono far leggi di così grave importanza, e massime quando le leggi devono regolare diritti ed interessi di privati, bisogna essere molto cauti, e procedere molto a rilento per non improvvisare disposizioni inconsulte, che possono cagionare la rovina di molte fortune, e creare per la loro ingiustizia un fomite di pubblico malcontento.

Indipendentemente da tali considerazioni sarebbe fuor di luogo l'aggiungere in una legge forestale qualunque disposizione che non abbia attinenza agli interessi forestali.

È vero che nella legge del macinato fu introdotto un articolo che non vi ha diretta attinenza, e pel quale fu disposto riscuotersi per ritenuta la tassa di ricchezza mobile sulla rendita pubblica; ma in una legge organica di carattere permanente, quale si

è quella forestale, a differenza di quelle dei tributi che variano continuamente, non sarebbe savio consiglio introdurre disposizioni, che nulla abbiano di comune con essa.

L'onorevole Varè colla sua interruzione, pare abbia voluto accennare che in questo titolo si parla precisamente di diritti d'uso. È vero, ma se ne parla unicamente per dichiarare sciolti dai vincoli d'uso i fondi che sono soggetti a vincolo forestale. Se ne parla dunque ed opportunamente, nel solo fine d'impedire il pregiudizio che l'esercizio di questi usi cagiona all'interesse forestale. Se ne parla per assicurare la conservazione delle foreste, senza di che non ci sarebbe stata ragione alcuna di parlarne.

La Giunta per altro avendo ricevuto il mandato di esaminare solamente la materia forestale, non poteva estendere i suoi studi e le sue proposte oltre ai confini, che dalla natura stessa del progetto di legge erano assegnati.

Essa quindi si unisce all'onorevole signor ministro nel pregare la Camera di non accogliere qualsiasi emendamento o qualsiasi proposta che non abbia attinenza colla materia forestale.

Per ciò che riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Perroni-Paladini, la Giunta si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro affermando che colle disposizioni di questa legge non s'intendono alterati o menomati gli effetti delle leggi speciali che sulla materia di svincolo d'usi già esistono in diverse provincie del regno. Per conseguenza, anche per togliere qualunque possibilità di dubbio nell'esecuzione della legge, la Giunta invita l'onorevole Perroni-Paladini a ritirare il suo emendamento e contentarsi dell'ordine del giorno che propone la Giunta in questi termini: « La Camera, ritenendo che nulla sia innovato alle vigenti leggi speciali di svincolo dei diritti d'uso, passa alla discussione del titolo V. »

CENCELLI. Io ho domandato di parlare quando l'onorevole relatore si esprimeva con questi termini: il titolo quinto tratta dell'abolizione degli usi in materia forestale. Or bene, se così è, come l'intendo anch'io, non so comprendere il significato di questo primo articolo del titolo quinto sui diritti d'uso, giacchè in quest'articolo si dice che non potranno essere conceduti diritti d'uso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1, se non fino all'estensione dell'articolo 521 del Codice civile. Se dunque noi in questo titolo non dobbiamo parlare che di abolizione di diritti d'uso, non vedo la ragione di questo articolo col quale verrebbero limitatamente sì ma pure per trent'anni a concedersi questi diritti.

Io debbo dunque ritenere, conformemente ancora alle dichiarazioni dell'ottimo relatore, che per il fu-

turo non si dovranno concedere usi. Che se poi quest'articolo avesse per ipotesi la limitazione degli usi precedenti all'applicazione di questa legge, non saprei comprendere perchè *a priori* si dovesse limitare ai trent'anni, mentre negli articoli posteriori si dice che potranno protrarre l'abolizione secondo il bisogno delle popolazioni.

Se oggi in questa legge non dobbiamo parlare che di abolizione di vincoli e non di concessione di usi e servitù, perchè dobbiamo mettere un articolo che dia facoltà al ministro o ai proprietari dei boschi di concederne.

A ciò ha già provveduto l'articolo 520 del Codice civile, ed una nuova disposizione non la posso comprendere, e sarò lieto se l'onorevole relatore della Commissione me ne potrà dare spiegazione.

Giacchè ho facoltà di parlare, devo dichiarare all'onorevole relatore che non so comprendere il perchè si debba dire assolutamente che in questa legge non si potrebbe anche comprendere l'abolizione di usi e servitù sulle proprietà forestali; infatti fra le servitù forestali ognuno comprende che, oltre quelle del pascolo e perciò della introduzione del bestiame nel bosco, vi è anche la servitù di legnare, che non può dirsi non sia servitù boschiva, ora io sostengo che in questa legge forestale si potrebbe benissimo trattare ancora delle servitù che hanno attinenza diretta alle foreste, e perciò si sarebbero potute comprendere in questa legge. Non dico che noi dobbiamo venire in questo momento a ciò, ma non escludo che potesse farsi, e perciò non sono interamente della opinione stessa dell'onorevole Varè, il quale oggi vorrebbe che noi facessimo una legge di abolizione di usi generali su tutte le proprietà rustiche compresa pure la proprietà boschiva.

Questa sarà una di quelle leggi che potrà essere discussa innanzi al Parlamento in tempo più adatto; ma come dicevo di sopra non posso però accettare l'idea assoluta che in questa legge non si fosse potuto trattare dell'abolizione dei diritti d'uso e delle servitù che si riferissero unicamente ai boschi.

E neppure questo articolo che si discute lo trovo in relazione coll'abolizione degli usi già esistenti, poichè nell'articolo 32 del progetto ministeriale si è dichiarato che, per alcune circostanze speciali, possano essere conservati per quel periodo di tempo che sarà riconosciuto indispensabile all'interesse delle popolazioni che ne godevano. Dunque potrebbe essere che questa continuazione di servitù si riconoscesse necessaria ed indispensabile anche per un tempo molto maggiore di quello, che sia stabilito nel Codice all'articolo 520.

Che se poi si tratta di diritti che possono essere accordati posteriormente alla legge, allora torno a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

dire che è ozioso, anzi inutile affatto l'articolo in discussione, perchè il Codice stesso ha provveduto, ed ho detto che non si possono da chicchesia accordare usi e servitù speciali e perpetue, ma limitatamente a trent'anni. Dunque questo articolo, a mio avviso, deve essere cancellato dalla legge attuale trovando il suo posto nel Codice civile, ritengo anzi che si dovrebbe votare un articolo totalmente opposto, che vietasse a qualunque possessore di boschi vincolati, di concedere usi o servitù sui medesimi per qualsiasi tempo sebbene limitatissimo.

Attenderò le risposte dell'onorevole relatore e vedrò se egli potrà convincermi che sono in errore.

**PERRONI-PALADINI.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, io non ho più ragione d'insistere nell'articolo aggiuntivo che aveva proposto. Prendo atto delle dichiarazioni fatte; e così tutti i miei timori sono calmati.

Poichè ho la parola, vorrei fare un eccitamento all'onorevole mio amico Varè, perchè egli, dal canto suo, non voglia insistere nella sua proposta; e gli vorrei fare anche riflettere che non mi pare esatto il suo concetto, che l'opinione che egli sostiene sia l'opinione la più liberale. Dopo le opinioni emesse nella discussione di questa legge, quasi quasi io comincio a diffidare di me stesso, e dei miei principii di liberalismo.

In verità, quando si tratta di una legge come questa, dove gli interessi generali vengono in collisioni con gli interessi privati, non è lecito, solo perchè si parla di svincolo o di vincolo, ritenere che coloro i quali sono per il vincolo siano illiberali, e quelli che sono per lo svincolo, siano liberali.

Noi dobbiamo conciliare qui i diritti singolari con i diritti collettivi dei cittadini o dei corpi costituiti.

Se io potessi annunciare una mia idea all'onorevole Varè, la quale potrebbe sembrare un paradosso, io vorrei dirgli che concetto mi sono formato della libertà.

Mentre ognuno parla di libertà, (io non voglio qui mettermi in cattedra, chè non è della mia competenza) vorrò dire come io personalmente la intendo.

Generalmente s'intende per libertà l'esenzione da vincoli; or bene, io ho un'idea opposta del tutto; per me libertà equivale a vincolo; parrà un paradosso, eppure non è tale.

Io mi trovai sotto la schiavitù del Borbone, ed il Borbone era liberissimo di fare tutto tutto a suo arbitrio, limite alcuno non aveva al suo potere; ebbene, noi abbiamo desiderato che questo arbitrio

fosse vincolato, in questo vincolo all'arbitrio noi abbiamo riconosciuto la libertà.

Potrei produrre mille esempi; ma mi restringo alla legge che stiamo per votare.

Noi che vogliamo il vincolo, crediamo di essere sostenitori della libertà. Noi non possiamo intendere questa libertà dei proprietari delle regioni montuose, i quali credono in grazia del diritto assoluto di proprietà, di poter fare tutto quello che loro aggrada col danno dei proprietari che si trovano nei luoghi sottostanti, noi crediamo che vincolando quest'arbitrio, questa potestà senza freno, noi garantiamo la proprietà, e quindi sosteniamo un principio di libertà.

Il giusto concetto della libertà, consiste appunto nel limite all'attività dei privati ed anche degli enti collettivi.

Quando noi limitiamo quest'attività, la quale, potrebbe esorbitare, con ciò stesso impediamo la prepotenza; quando noi abbiamo ne'nostri intenti d'impedire la prepotenza noi crediamo (potremo essere in errore), ma crediamo fermamente di sostenere un principio di libertà.

Ciò detto, io torno a rivolgere la preghiera al mio onorevole amico Varè, che ritiri il suo emendamento.

Si persuada che questa è una legge desiderata nell'interesse della proprietà che è stata manomessa dagli abusi dei proprietari dei boschi; questa libertà ha portato delle immense calamità, ha portato la desolazione in molti paesi, ed io qui rappresento i lamenti e i voti delle popolazioni della provincia di Messina, tra le siciliane la più desolata dall'abuso dei disboscamenti e dei dissodamenti dei terreni in pendio.

Nella provincia di Messina noi abbiamo da circa 100 torrenti che in tempo non molto lontano erano piccoli rigagnoli, ed ora hanno la larghezza di un mezzo chilometro, di un chilometro ed anche di un chilometro e mezzo. Interrogate l'onorevole ministro dei lavori pubblici, e vi dirà quanta spesa dovrà fare lo Stato per i ponti che si debbono costruire sui torrenti della Sicilia dei quali circa 50 nella sola provincia di Messina. La cagione di ciò sta nella totale distruzione dei boschi, sicchè in quelle contrade non abbiamo più che montagne rocciose, spoglie di qualunque pianta; e intanto che ci mancano i boschi che possono anche servire agli usi industriali, noi vediamo il desolante spettacolo delle nostre pianure ridotte ad un ammasso di sabbia da torrenti devastatori.

Io conchiudo e prego l'onorevole Varè a non insistere nell'emendamento da lui proposto, e lasciare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

che questa legge da tanto tempo desiderata possa essere finalmente votata.

**PRESIDENTE.** Allora mettiamo ai voti gli ordini del giorno.

L'onorevole Melodia si associa all'ordine del giorno della Giunta?

*Voci.* Non è presente.

**CANCELLIERI, relatore.** È un altro ordine d'idee.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno dell'onorevole Melodia è press'a poco concepito nei termini proposti dalla Giunta.

L'onorevole Melodia propone che si dica: « La Camera, confidando che il Ministero provvederà, colla presentazione di appositi progetti di legge, all'abolizione dei diritti d'uso ancora esistenti ed inconciliabili con lo sviluppo dell'agricoltura, passa alla discussione del titolo V della legge. »

La Commissione domanda che la Camera voti il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che nulla sia innovato alle vigenti leggi speciali di svincolo per i diritti di uso, passa alla discussione del titolo V. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ho dichiarato e rinnovo la dichiarazione che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Melodia, che non è incompatibile coll'altro ordine del giorno proposto dalla Commissione, che pure accetto.

**PRESIDENTE.** La Commissione insiste nella sua proposta?

**CANCELLIERI, relatore.** Si devono mettere ai voti tutte e due, perchè non sono incompatibili.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Melodia.

(È approvato.)

Metto ai voti l'ordine del giorno della Giunta, del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

La Commissione insiste nella soppressione delle parole *collettivo e perpetuo*?

**CANCELLIERI, relatore.** Insiste.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta la soppressione?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo nei seguenti termini:

« Nessun diritto d'uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile potrà essere concesso sopra i boschi ed i terreni di cui all'articolo precedente. »

Quelli che sono d'avviso che debbasi approvare quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 30, che è il 28 del Ministero, è così formulato:

« Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui terreni boschivi o sopra terre salde altrui, sottoposte alle disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

« Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25.

« Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto. »

A quest'articolo la Commissione propone questo emendamento: alle parole *sui terreni boschivi o terre salde altrui*, sostituisce le altre: *sui boschi e terreni vincolati*.

Altri emendamenti furono fatti a quest'articolo da altri deputati. Ve ne ha uno dell'onorevole Antonibon il quale propone che invece di dire: *all'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo*, ecc. si dica: *all'ufficio del Comitato forestale provinciale*. Inoltre l'onorevole Antonibon propone che in fine dell'articolo si aggiungano queste parole: *il Comitato sulla fatta dichiarazione tenterà una conciliazione tra le parti interessate*.

L'onorevole Griffini Luigi propone il seguente articolo:

« Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui terreni boschivi o saldi di altrui ragione, sottoposti alle disposizioni della presente legge, dovranno, entro due anni dalla pubblicazione di questa, proporre il riconoscimento con citazione dei proprietari di detti terreni a comparire davanti al tribunale civile e correzionale del luogo in cui sono situati e dovranno provare l'esistenza dei diritti e servitù vantate.

« Trascorso infruttuosamente il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo avrà diritto di impedire nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

dell'uso a coloro che non avessero fatto la suddetta citazione. Nel termine di sei mesi immediatamente successivi al giorno del divieto, l'utente avrà ancora diritto a fare la citazione, sottostando al pagamento di un'ammenda di lire 20.

« Trascorsi i termini di cui sopra potranno esercitare i diritti d'uso, soltanto coloro che avranno fatta la citazione, e gli altri se ne intenderanno decaduti. »

Gli onorevoli Varè e Catucci propongono quest'altro emendamento:

« Chi pretende per titolo o per possesso di avere su boschi d'altrui ragione diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, di usare degli alberi per costruzione o per riparazione di edifici, od altra simile servitù, dovrà fare, ecc. » e così continua poi l'articolo del Ministero.

Domando innanzitutto alla Giunta se accetta le modificazioni proposte dall'onorevole Antonibon.

CANCELLIERI, *relatore*. La Giunta si riserva di emettere in seguito il suo avviso.

PRESIDENTE. Ma non possiamo farlo svolgere se prima la Giunta non ha dichiarato se l'accetta, oppure no. Secondo il regolamento, bisogna che la Commissione lo accetti o lo respinga.

Se la Commissione respinge l'emendamento allora vedremo se la Camera vuole appoggiarlo, se la Camera non l'appoggia non le daremo l'incomodo di un discorso.

CANCELLIERI, *relatore*. Quando è così, dirò che la Giunta non può accettare l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

PRESIDENTE. Va benissimo.

Accetta l'emendamento dell'onorevole Griffini Luigi?

CANCELLIERI, *relatore*. Nemmeno.

PRESIDENTE. Accetta l'emendamento degli onorevoli Varè e Catucci?

CANCELLIERI, *relatore*. Nemmeno.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento dell'onorevole Antonibon è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarzi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

GRIFFINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parlerà dopo.

ANTONIBON. Io sono ben lontano dal fare un discorso; dirò due parole soltanto.

Quando ho letto l'articolo della Commissione sono stato colpito da una frase, cioè, che: « le dichiarazioni corredate da titoli e dalle indicazioni dei mezzi di prova giustificativa, saranno rimessi all'ufficio del

tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto a servitù. »

Io non so comprendere che cosa la Commissione intenda con queste parole « ufficio del tribunale. »

Sarà dunque la cancelleria del tribunale? Supponiamo per poco che questi atti vadano alla cancelleria del tribunale; quale sarà il sistema, il modo di procedimento? Il modo di procedimento sarebbe indicato dalla Commissione nel successivo articolo.

« Il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, intesa la parte interessata ed il Comitato provinciale forestale, dichiara, salvo appello, la esistenza o inesistenza dell'invocato diritto; »

Io supponeva che questa discussione dovesse succedere in Camera di Consiglio; perchè ignoro qual procedura possa esistere od esista nella legge civile la quale non deve muovere da una citazione delle parti.

L'onorevole Griffini nel suo emendamento provvedeva a questi casi, e credo che sia pienamente delle mie idee. Ma come si è fatto in tutte le leggi simili, discusse in questa Camera, e fra le altre quella di affrancamento dei diritti d'uso sui beni demaniali, io credo che non si debbano costringere le parti a adire ai tribunali immediatamente senza conoscere se prima la controparte non sia persuasa a discendere a transazioni, perchè noi sappiamo quanto sia costoso l'adire ai tribunali, e perchè in una legge eccezionale, noi dobbiamo cercare anche un mezzo eccezionale per evitare le liti; ed è perciò che io ho proposto l'emendamento, che queste dichiarazioni sieno rimesse al Comitato forestale, il quale come osservo in un successivo articolo 29 debba sentire in conciliazione le parti. Se le parti consentono, perchè chiamarle avanti al tribunale? In Camera di Consiglio no; perchè voi onorevoli membri della Commissione avete dichiarato nella relazione, che non intendete di adottare tal sistema di procedura, anzi lo escludete.

Dunque, dico io, in pratica questi atti vengono portati davanti alla cancelleria del tribunale, e poi mi venite fuori col successivo articolo dicendo che il tribunale civile e correzionale procede in via sommaria e pronuncia la sentenza. Quando mi parlate di procedimento sommario, è implicita l'idea che si deve trattare di citazione.

E questo sistema di procedura, che mi pare precisamente una bottega di rigattiere, mi parla anche di sentire il Comitato forestale! Come sarà possibile in un procedimento sommario, colle forme del nostro regolamento, come sarà possibile sentire una parte la quale non entra nella causa? Si sentirà in via di perizia? In via consultiva? Io non capisco questo provvedimento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Egli è adunque per evitare liti e spese che io ho proposto il procedimento più naturale, il più equo, quel procedimento stesso che la Camera già accettava, quando approvava la legge per la vendita di alcuni beni demaniali. Essa allora stabiliva che le parti fossero rimesse al prefetto. E la legge aveva la sua ragione in quel tempo; poichè ivi si trattava di beni demaniali e conveniva ricorrere al prefetto, perchè il prefetto rappresentava il Governo. Oggi invece che l'ente Governo scompare, e che non vi sono che due parti, perchè non dovremo chiamarle alla conciliazione davanti al Comitato forestale, a cui abbiamo pur dato tante attribuzioni?

Egli è in questo senso, e per la confusione del nuovo sistema di procedura indicato dalla Giunta, che io ho proposto il mio emendamento, sul quale insisto.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** La lettera stessa dell'articolo 31, immediato a quello in discussione, risolve i dubbi dell'onorevole Antonibon. Se non fosse accennato il modo di procedimento, si sarebbe potuta sollevare la difficoltà, se la nuova legge, cioè, pretendesse siano intese le parti senza che vi siano chiamate per citazione. Ma quando è stato detto nell'articolo 31, che il tribunale dovrà procedere sommariamente, sentite le parti e il Comitato forestale, io domando: come è possibile che il tribunale proceda senza la citazione? Come potrà emettere una sentenza con rito sommario, se per le leggi vigenti essa suppone la citazione delle parti, e, per la loro comparsa, si richiede l'ufficio del procuratore legale?

Ma l'onorevole Antonibon e l'onorevole Griffini avrebbero desiderato che la legge avesse espressamente parlato di citazione.

E mi affretto a rispondere che non ci sarebbe stato niente di male, se la legge avesse fatto ciò. Se non che, se cosiffatta espressa indicazione si crede necessaria, si sarebbe fatto troppo poco. Si sarebbe dovuto far molto di più per salvaguardare tutti i diritti delle parti secondo i divisamenti degli autori degli emendamenti.

Entrando nell'ordine delle loro idee, si sarebbe dovuto quasi ripetere qui molta parte della procedura civile.

Ma il motivo di dubitare nasce, secondo gli oppugnatori, dall'articolo 30.

Gli aventi diritto, coloro che pretendono di aver diritto, vi è detto, devono, entro due anni dalla pubblicazione di questa legge, depositare la dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Anzi, senza andare

nella cancelleria del tribunale, possono trasmettere la dichiarazione e i documenti per mezzo della segreteria del comune; e se ciò non si fa in tempo, ne consegue a danno degli utenti la caducità dei diritti.

Fermiamoci qui, e chiediamo: non è di tutta evidenza che l'adempimento di cotesto obbligo farà cessare il corso della prescrizione dei diritti di uso o di servitù di uso?

E se, oltre a ciò, si vuole imporre agli utenti l'obbligo dell'incominciamento di un giudizio sommario, come noi, per legge, potremo darne il peso ad uno dei due che hanno diritto di spingere innanzi un giudizio?

Per quale odioso privilegio sceglieremo gli utenti che, fino a giudizio in contrario, sono tanto proprietari dei diritti che posseggono, quanto lo sono i proprietari delle cose soggette a servitù?

Perchè obbligheremo gli utenti ad andare in giudizio con una citazione da formare a loro spese, della cui regolarità devono rispondere, ed invece non obbligheremo il proprietario, contro del quale si assume che ci sia un diritto, ed in fatto si esercita?

La legge ha voluto mettere gl'interessati in condizioni pari. È vero che al proprietario in possesso della cosa, sino a prova contraria, si deve presumere che stia per lui la totalità delle funzioni e dei diritti che rientrano nella più libera proprietà. Cotesta presunzione è inerente al fatto del possesso. Ma non è men vero che, contro cotesta presunzione, vi può essere la ragione contrattuale, vi può essere il possesso, vi può essere un diritto che limita o smembra l'altrui proprietà, vi può essere un diritto di uso, di servitù. Ma donde desumeremo cotesti diritti limitativi o contrari alla pienezza della proprietà e della libertà dei terreni, se i fatti che servono d'indizio dei diritti non sono visibili, non continui, se sono soltanto discontinui, inapparenti?

Ma cotesto è merito che va definito dal consenso delle parti, o dal giudizio del magistrato. La legge non deve pregiudicare nessuno, non migliorare la condizione dell'uno a danno di quella dell'altro, non riconosce preminenza nei diritti di dominio, di possesso, di uso, di servitù; sacri sono tutti, e deve tutelarli egualmente.

Fatta la dichiarazione che è l'onere imposto agli utenti se vogliono conservare impregiudicate le loro ragioni, lascia ad essi, come ai proprietari del fondo serviente, aperte due vie, o quella di spingere, senz'altro la domanda dinanzi al tribunale; e cotesto è un diritto che è inutile sia riconosciuto e dichiarato nella legge, è un diritto che nasce per virtù della sola pubblicazione di essa, e si può esercitarlo con o senza dichiarazione preventiva degli utenti, così da loro, come del proprietario: o quella

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

via designata dal fatto dell'avviso, indirettamente dato, al proprietario dagli utenti, cioè l'amichevole definizione delle rispettive ragioni.

Intanto, se gli utenti già fecero la dichiarazione, con ciò solo provarono che non vogliono, allo stato delle cose, fare la citazione; ma la citazione che essi non hanno fatta, può benissimo, in base alla denuncia del preteso diritto inviata o presentata nell'ufficio comunale, o in quello del tribunale, promuoversi dai proprietari e presso il tribunale, e col rito sommario, citando, ben inteso, gli utenti nella forma e nei modi che la legge stabilisce.

Però io credo che il fatto della presentazione della dichiarazione dei titoli o della indicazione delle prove è anche giovevole, perchè da esso potrebbe seguire ciò che l'onorevole Antonibon vorrebbe si ottenesse per costrizione di legge, ne potrebbe seguire, cioè, la conciliazione. La virtù della conciliazione non si determina per forza coercitiva di legge, sta invece, nella moralità, nel buon volere, nello spirito di armonia e di moderazione degli interessati.

Chi impedisce loro di intendersi e di conciliarsi? Dovendosi conciliare, perchè volete stabilire il modo? Il Comitato sarà un corpo amministrativo autorevole, ispirante fiducia per qualcuno, potrà non ispirarne ad altri: ora, perchè stabilire per legge un procedimento di conciliazione che non si farà fuorchè nello spazio e nel tempo, e sarà un impiccio contro la libertà e la proprietà? Creeremo noi davvero la buona intelligenza mediante cosiffatto procedimento? Ma, sia per la qualità delle persone, che sono come tutte le altre che possono sollevare questioni di mio e di tuo, sia per la difficoltà dei diritti, ancorchè la conciliazione non cada sull'indole del diritto, ma sulla misura e sugli equivalenti, dovendosi pur risolvere gravi controversie il tentativo sarà sempre, se obbligatorio, un onere per tutti. Ora, se il concetto dell'onorevole Antonibon si circoscrivesse a quello dell'onorevole Griffini, cioè di escludere la supposizione che qui si voglia fare a meno della citazione, io lo troverei ragionevolissimo: senonchè, mancando una legge espressa, che tanta violazione di legge consacrasse, non sarei mai indotto ad interpretare la disposizione dell'articolo 31 come una deroga al dovere della citazione.

E se si insista pel motivo che la dichiarazione accompagnata dal deposito dei documenti possa considerarsi un avviso regolare, anzi un surrogato di citazione, non sarà possibile non riconoscere la necessità di essa quando si rifletterà che in quella dichiarazione non vanno indicati i nomi dei proprietari.

La citazione, ripeto, dunque ci ha da essere sem-

pre, perchè con essa soltanto è possibile regolarmente chiamare le vere e tutte le parti interessate.

Ultima osservazione e avrò terminato: non si vorrebbe l'intervento del Comitato.

L'intervento del Comitato trova la sua giustificazione nel fatto che lo scioglimento dei vincoli è circoscritto alla materia forestale vincolata; sotto tale aspetto il Comitato sarebbe entrato unicamente dal riguardo degli interessi forestali. La questione della proprietà privata gli sarebbe rimasta estranea; ma riconosco che può non trovarsi necessaria, nei giudizi, la presenza dell'amministrazione forestale.

Frattanto, rispetto all'articolo 30, che è il solo in discussione, io penso che gli onorevoli colleghi si potrebbero accontentare della formola adottata nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

ANTONIBON. Io sono costretto ad invocare ancora la pazienza della Camera ed a pregare i miei colleghi di un po' d'attenzione, perchè la questione mi pare molto grave. Onorevole ministro, siamo noi nel terreno del procedimento ordinario previsto dal Codice di procedura civile o no? Fate voi una legge speciale per la trattazione delle cause forestali o no? Voi mi fate cenno di no, e allora io vi dico che questo procedimento dalla legge è impossibile, è sconosciuto.

Voi avete due modi di procedimento: o la trattazione della causa in Camera di Consiglio, o il procedimento regolare; sommario od ordinario, questo poco importa.

Ora, voi dite nella vostra legge che la parte che pretende di avere un diritto (e così stabilite già quale sia la parte che deve farsi attrice), deposita nell'ufficio del tribunale civile e correzionale la dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi giustificativi di prova. Quando voi avete ciò fatto, qual modo di procedimento userete? In qual maniera farete conoscere alla controparte il deposito di questi documenti? Io non lo so; a meno che la parte non avesse l'ispirazione di andare di quando in quando nella cancelleria del tribunale per vedere se sono stati depositati i documenti.

Queste carte dunque rimarranno ignote, in deposito. A quale scopo?

Mi pare di indovinarlo, poichè voi soggiungete all'articolo 29: « Il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, udito il Consiglio forestale, ecc. »

Da ciò emerge che voi ammettete un procedimento regolare, ammettete che sia necessaria una citazione; dunque, vi dico io, i documenti che avete rimessi alla cancelleria a chi giovano? Chi li ha

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

veduti? Voi non potete usarne, e la parte che li ha rimessi deve ritirarli.

Il ministro ha dichiarato che questo sarà il mezzo per ottenere una conciliazione. Ma bisogna prima ammettere che la controparte abbia notizia di questo fatto. Se la parte non lo sa, non può andare a vedere i documenti. Nessuno potrà tentare questa conciliazione. Del resto, perchè dovremmo evitare noi di richiamare le parti a conciliazione, mentre in questo stesso titolo, all'articolo 33, ove si tratta di domande di affrancamento, il ministro stesso e la Commissione ammettono questa conciliazione davanti al prefetto? Io non so, ma le argomentazioni dell'onorevole ministro mi hanno proprio persuaso ad insistere nel mio emendamento, o quanto meno ad accettare quello dell'onorevole Griffini.

Il mio emendamento, sostanzialmente, verteva sul tentativo di conciliazione per parte del Comitato forestale. Se questo non viene accettato, io mi rassegnerò. Sarà stato un di più che io credeva giovevole. Il ministro, la Commissione, la Camera non lo credono, e ci vorrà pazienza. Ma dove io insisto, è nella forma del procedimento, perchè questa forma è assolutamente sconosciuta nei nostri Codici. E quando sia rifiutato il mio emendamento, io mi accosterò, sicuramente con dolore, a quello dell'onorevole Griffini, perchè chiamerò le parti a spendere molto danaro, quando non so ancora se esse vogliono, o no, contendere sopra un uso o diritto.

Risposto così all'onorevole ministro, io mi tengo negli stretti limiti della nostra legge vigente, e ripeto nuovamente che non trovo questo sistema di procedimento in nessuna disposizione del Codice di procedura civile.

VARÈ. Io sento il bisogno d'insistere per raccomandare alla Camera di considerare che qui facciamo una di quelle cose, la quale se fosse parlamentare la frase, sarebbe giustamente chiamata un *pasticcio*.

Ieri abbiamo introdotta una nuova procedura davanti al Consiglio di Stato, che sentite le parti, decida; oggi inauguriamo altre novità per la procedura davanti i tribunali; a proposito di una legge forestale noi veniamo a cambiare i Codici.

Procedendo così, facciamo cosa contraria affatto al sistema di legislatori accurati, i quali non amino farsi poi correggere i lavori dall'altro ramo del Parlamento. Obbligheremmo il Senato a doverci ricordare che c'è un Codice di procedura, e che nella procedura italiana nessuna persona viene a parlare in una lite senza essere od attore o convenuto, perito o testimone.

Qui invece, dopo avere abolito il Pubblico Mini-

stero nelle cause civili, a due anni di distanza, verremmo ad introdurre un Comitato forestale, perchè faccia da Pubblico Ministero, senza poi sapere chi dovrà citarlo e chi dovrà farlo intervenire.

Raccomando dunque di limitare le disposizioni di questa legge a tutto ciò che è *forestale*. Questa raccomandazione era stata prima esagerata dal mio amico relatore della Commissione, il quale non voleva che si parlasse di affrancare dai diritti di uso piuttosto non il solo bosco *A*, ma anche il bosco *B*, perchè credeva si andasse fuori dell'argomento. E per non uscire dall'argomento, limitava lo scopo vero della legge a quello di fare prosperare i boschi, mentre il solo mezzo per fare prosperare i boschi è quello di lasciare che i proprietari li coltivino a loro profitto.

Restiamo nel tema forestale ma non imprendiamo oggi di fare una legge di procedura la quale sia in dissonanza con tutto il nostro sistema giudiziario.

Domanderei quindi che o si accetti la proposta Antonibon, o che almeno gli articoli siano rimandati alla Commissione, affinchè li metta in armonia colle leggi generali, e col nostro ordinamento giudiziario: se no faremo una tela di Penelope, e converrà disfare da qui a quindici giorni quelle che facciamo oggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Io mi sono unito all'onorevole Varè.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

GRIFFINI LUIGI. A dire il vero, sono rimasto colpito da dolorosa meraviglia allorquando l'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato che non accettava nè l'emendamento dell'onorevole Antonibon, nè il mio.

Io ho proprio certezza assoluta, come avrebbe dovuto acquistarla la Camera, dopo i discorsi degli onorevoli Antonibon e Varè, essere di una necessità imprescindibile la modificazione di questo articolo.

Signori, le disposizioni di questo titolo, relative ai diritti d'uso, sono ottime, ed io mi associo perciò alle lodi che ha fatte testè all'onorevole ministro il mio amico l'onorevole Melodia.

Io trovo ottime anche le massime tradotte in questo articolo 28, secondo le quali coloro che pretendono d'aver diritto di pascolo, o d'altro uso, sui boschi vincolati, debbono farli valere in un termine che qui sarebbe stabilito in due anni, ma che verrebbe poi prolungato a due anni e mezzo. Per tal modo noi giungeremmo a circoscrivere e per avventura a limitare quei flagelli della silvicoltura che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

sono i diritti d'uso, e le servitù che si esercitano sui boschi.

Ma se io lodo le massime generali che informano questo titolo, desidero che le medesime possano venire applicate effettivamente, ed a tal effetto occorre stabilire un procedimento che ne renda possibile l'applicazione.

Per rinvenire, o signori, la ragione della disposizione che è stata giustamente, secondo me, criticata dagli onorevoli Antonibon e Varè, ed in virtù della quale colui che pretende il diritto di uso, dovrebbe presentare alla cancelleria del tribunale una dichiarazione, indicando i documenti a cui appoggierebbe i suoi diritti, senza essere obbligato a produrli, per rinvenire tale ragione, bisogna trovare la genesi della disposizione medesima.

Dietro questa indagine rileveremo, che allorché la disposizione venne per la prima volta impartita, andava bene; ora però che la Commissione ha creduto modificarla, sostituendo un'autorità amministrativa ad un'autorità giudiziaria, bisognerà modificarla anche sopra altri punti e precisamente sulla forma del procedimento.

La genesi dunque della ripetuta disposizione, si trova nelle leggi 28 ventoso, anno XI, e 14 ventoso, anno XII della prima repubblica francese. A tenore di quelle leggi, coloro che pretendevano di avere dei diritti d'uso sui boschi vincolati, dovevano presentare i loro documenti alla segreteria della prefettura.

Sopra questi documenti il Consiglio di prefettura non pronunciava una sentenza, perchè non era un potere giudiziario, e non aveva diritto di decidere in modo obbligatorio in quistioni di mio e di tuo, ma esprimeva un semplice avviso. Rimanevano libere le parti di acconciarsi a quel parere o di respingerlo, ed in quest'ultimo caso era loro tuttavia necessario di ricorrere al tribunale.

Il Ministero e la Commissione hanno detto: facciamo una disposizione più liberale di quelle contenute in queste vecchie leggi francesi, sostituiamo al Consiglio di prefettura il tribunale; ed io applaudo a siffatta modificazione; ma dal momento che si sostituiva l'autorità giudiziaria all'autorità prefettizia, bisognava darle il mezzo di pronunciare le sue decisioni. Si dice che si presenteranno le dichiarazioni al cancelliere del tribunale. Ma il tribunale che ne fa? Come può decidere senza che il dichiarante faccia citare la parte contraria? Ammettendosi l'articolo, come venne proposto, si accumulerebbero le dichiarazioni in tribunale e vi rimarrebbero giacenti: si creerebbe quindi un ostacolo insuperabile al conseguimento di quello scopo che la legge si prefigge. Ritengo

quindi assolutamente necessario il modificare questa disposizione.

L'onorevole Antonibon ha creduto di colmare la lacuna in altro modo. Egli propone che all'autorità prefettizia sia sostituita la forestale. La dichiarazione, secondo lui, si dovrebbe fare al Comitato forestale, il quale pronunzierrebbe il suo parere, e la parte che non rimanesse soddisfatta potrebbe ricorrere ai tribunali. Così almeno le cose procederebbero regolarmente; ma fra i due sistemi, io preferirei quello del Ministero e della Commissione, perchè più semplice e, secondo me, più liberale, siccome quello che senza obbligare le parti a ricorrere a due autorità, con ispreco di tempo e di denaro, le rimette immediatamente all'autorità giudiziaria.

L'articolo del Ministero e della Commissione si potrebbe quindi adottare, modificandone le disposizioni in modo che il procedimento possa camminare ed avere la sua risoluzione.

Faccio un'altra osservazione. In questo medesimo articolo, e precisamente nel penultimo comma è detto: « Che coloro i quali non avessero presentato le loro dichiarazioni nel termine di due anni, potrebbero presentarle nei sei mesi successivi, sottostando in questo caso ad un'ammenda da lire 5 a 25. »

Io credo che sia necessario di ordinare simile ammenda in una somma determinata ed immutabile, dappoichè se la si lascia indeterminata fra le lire 5 e le 25, come potrà precisarsi nei singoli casi? Alla notificazione della citazione si dovrà far procedere un processo speciale per ottenere la determinazione dell'ammenda da pagarsi?

Il caso è analogo a quello del deposito che si deve fare per poter ricorrere in Cassazione. Se si fa la citazione entro i due anni non si deve pagare ammenda; trascorso questo termine, si può bensì far notificare la citazione nei sei mesi successivi, ma perchè essa sia procedibile, bisogna avere pagato un'ammenda. Questa ammenda però non essendo determinata, io credo che sarebbe necessario di fissarla, affinchè colui che vuol valersi della discorsa facoltà sappia a qual pagamento sia esposto.

Io poi ho creduto conveniente di determinarla in lire 20 nell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre. A me sembra che per tal modo le cose possano procedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, *relatore*. Io cedo la parola all'onorevole Fossa.

PRESIDENTE. Onorevole Fossa, ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

FOSSA. Io ho domandato la parola perchè non trovo nell'articolo 28 e seguenti tutte quelle assurdità che gli onorevoli preopinanti hanno in essi ravvisate. Anzi, io dirò che trovo queste disposizioni di legge accettabilissime, e che tutto al più vi si potrebbe apportare una qualche modificazione, diretta a meglio chiarire il concetto; il che, mi sembra, varrebbe anche a tranquillare gli animi degli avversari.

Qual è il concetto, o signori, di questi articoli di legge, e dico questi perchè l'articolo in discussione vuol essere esaminato in relazione al susseguente, contro i quali così vivi furono gli attacchi degli abilissimi oratori che mi hanno preceduto?

Quando sarà approvato questo progetto di legge tutti coloro che crederanno o pretenderanno di avere dei diritti di pascolo o di altri usi sui terreni o boschi sottoposti a vincolo forestale dovranno farne entro due anni dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi alla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto a servitù. A maggiore comodo degli interessati questa dichiarazione può essere invece fatta al rispettivo ufficio comunale, il quale deve trasmetterla alla cancelleria del tribunale. Chi non adempie a questa formalità si ritiene incorso nella decadenza, ed il proprietario del fondo ha diritto di impedirgli nei modi stabiliti dalle leggi l'esercizio dell'uso.

Io trovo utilissima questa disposizione perchè con essa si obbligano i pretendenti ai diritti d'uso a manifestarsi, a far conoscere ai proprietari dei terreni sottoposti a vincolo le loro ragioni e ciò che più importa i titoli sui quali le loro ragioni sono fondate. Non si deve perdere di vista che pur avendo tutti i riguardi ai diritti privati, si deve anche procurare di rendere più sicuro e più efficace il vincolo a cui i terreni sono con questa legge per uno scopo d'interesse generale assoggettati.

In questo modo si offre al proprietario del fondo il mezzo di esaminare senza formalità di atti giudiziari la domanda ed i titoli dei pretendenti al diritto di uso. Ciò può essere efficacissimo ad evitare molte liti che altrimenti potrebbero assai facilmente sollevarsi in questa materia, perchè o il pretendente al diritto d'uso, il quale non abbia giusti titoli, si asterrà dal fare la dichiarazione o il proprietario che vegga dall'esame dei titoli giustificate le ragioni del suo avversario troverà conveniente di riconoscerle e di non esporsi alle spese ed ai fastidi di un giudizio il cui esito sarà per riuscire a lui contrario. In un caso e nell'altro il vero interesse delle

parti, l'interesse stesso di questa legge ne saranno avvantaggiati.

Si è detto: come si saprà che queste dichiarazioni siano state rimesse alla cancelleria del tribunale? Che l'indicazione e il deposito dei titoli siano stati eseguiti?

La risposta potrebbe essere molto facile. Basterebbe introdurre nell'articolo un emendamento col quale si provveda a che sia data la desiderata pubblicità alle dichiarazioni ed ai depositi. Ma io ritengo che ancor questo sia superfluo. Per altra via si raggiunge lo stesso scopo. Passati i due anni, se al proprietario piacerà di opporsi all'esercizio del diritto d'uso, troverà esso di suo interesse di andare prima alla cancelleria del tribunale a vedere se la dichiarazione e il deposito o l'indicazione dei titoli siano stati fatti, o alla prima opposizione che egli farà all'utente, questi naturalmente gli farà conoscere di avere adempito alla prescritta formalità, e per tal guisa la rispettiva posizione di fatto delle parti resterà nelle condizioni in cui si trovava in addietro, il possesso continuerà a rimanere quale era infino a che l'autorità competente, l'autorità giudiziaria, abbia deciso sulle rispettive ragioni.

Ma v'ha di meglio ancora. Trascorso il periodo sopra indicato, trascorsi cioè i due anni dalla pubblicazione della legge senza che la dichiarazione ed il deposito o l'indicazione dei titoli siano stati eseguiti, il proprietario, come ho avvertito, ha il diritto d'impedire nei modi stabiliti dalle leggi l'esercizio dell'uso, e l'utente dal giorno in cui avvenga codesto divieto ha ancora il termine di sei mesi immediatamente successivi per fare la dichiarazione e il deposito, e soltanto deve sottostare al pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25. Evidente è lo scopo di questa ammenda. Senza di essa nessuno entro i due anni farebbe la dichiarazione e il deposito. Intanto però è certo che il corso del termine dei primi due anni non importa la decadenza in modo assoluto, definitivamente, dell'utente dal suo diritto di uso, e che l'utente ha ancora un altro termine di sei mesi che non comincia a decorrere che dal giorno in cui il proprietario gli intima un atto formale di divieto di esercitare il diritto d'uso. Presentata la dichiarazione, eseguito il deposito, pagata la multa entro quest'altro termine, le condizioni di fatto continuano a rimanere invariate come se la dichiarazione ed il deposito avessero avuto luogo entro i primi due anni. Non è che il secondo termine, quello dei sei mesi che può produrre la decadenza assoluta. Ed infatti l'ultimo comma dell'articolo lo dice espressamente.

Tutto questo procedimento non è ancora giudiziario. È indicata la cancelleria del tribunale per la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

dichiarazione e pel deposito dei documenti, come potrebbe essere indicato un altro ufficio che presentasse le stesse garanzie. Il procedimento è ancora di un ordine meramente amministrativo. L'autorità giudiziaria ancora non interviene fra le parti. Lo scopo di questo procedimento è ristretto alla manifestazione delle persone degli utenti e dei titoli dei loro diritti; gli effetti consisteranno nel mantenimento della rispettiva posizione di fatto delle parti interessate insino a che a seconda dei casi e dietro istanza dell'una o dell'altra abbia l'autorità competente deciso sulle possibili controversie; l'utilità è evidente così nell'interesse delle parti stesse come, e giova ripeterlo, anche in quello degli scopi principali di questo disegno di legge.

Se sorgono opposizioni, se si elevano controversie fra le parti, è allora che l'autorità giudiziaria interviene. Ma si domandava: in che modo la si fa intervenire l'autorità giudiziaria? In qual modo si andrà avanti la stessa? La si farà intervenire, si andrà avanti la stessa come si fa in tutti gli altri casi: per citazione promossa da quella delle parti che avrà a sentire maggiore interesse, dalla parte più diligente. O il proprietario citerà l'utente, o l'utente il proprietario. E quando nella legge è scritto, come nell'articolo 29 di questo progetto, che si dovrà decidere la causa col rito del procedimento sommario e salvo l'appello, parmi che non vi possa essere dubbio che si tratti di un vero giudizio, di un giudizio regolare con tutte le formalità dal Codice di procedura civile prescritte pel procedimento sommario. Chè, se dubbio alcuno potesse esservi, non si avrebbe che a correggere la redazione dell'articolo.

L'onorevole Antonibon ha fatto una proposta che, qualora fosse dalla Camera accolta, sostituirebbe al procedimento della dichiarazione e del deposito dei titoli l'esperimento della conciliazione avanti il Comitato forestale provinciale.

Mi rincresce di non poter essere con lui d'accordo, perchè il concetto dell'onorevole ministro e della Commissione mi sembra che sia da preferirsi.

Egli vorrebbe che prima fosse fra l'utente ed il proprietario tentata la conciliazione dal Comitato, e che questa non riuscendo, dovessero le parti adire l'autorità giudiziaria. Io capisco benissimo che il Comitato debba intervenire quando si tratta di dichiarare il terreno soggetto al vincolo, quando si debba prescrivere quali sieno le condizioni da adempersi, quali le opere da compiersi, perchè ne sia permessa la coltura; ma non capisco egualmente come esso debba intromettersi nella risoluzione di diritti privati! Non so come l'ufficio del Comitato potrebbe essere utile, come potrebbe essere accettato dalle parti le quali nella molti-

plicità dei casi, dovrebbero forse esporsi ad un lunghissimo e dispendioso viaggio per recarsi dall'estremo confine della provincia al capoluogo della stessa. Benissimo osservava l'onorevole ministro: il Comitato ha nulla che vedere nelle questioni di mio e di tuo che possono nascere tra colui che è proprietario del fondo e colui che crede di aver diritto ad un uso di pascolo, o legnatico od altro.

Ma perchè adunque col progetto del Ministero e della Commissione si fa intervenire il Comitato nei giudizi che fra i proprietari e gli utenti hanno luogo avanti i tribunali? Io ne farei a meno e sopprimerei la relativa disposizione del progetto. Ad ogni modo si comprende che l'intervento del Comitato in detti giudizi non può avere altro scopo che quello di dare schiarimenti.

Non credo molto all'efficacia dei tentativi ufficiali di conciliazione, ma qualora se ne volesse prescrivere il preventivo esperimento, molto più opportunamente converrebbe affidarne l'incarico al pretore.

Ma siccome la conclusione a cui tendo è tale che credo sarà accettata dal ministro, dalla Commissione ed anche dagli onorevoli Antonibon, Varè e Griffini, così la annuncio senza più tediare la Camera.

Io dunque proporrei che gli emendamenti che furono presentati o in sostituzione o in modificazione dell'articolo in discussione fossero mandati alla Commissione perchè gli esamini e ne riferisca nella seduta di domani. Che se invece, per considerazioni delle quali non intendo di preoccuparmi, si credesse di dover accelerare la votazione e non si trovasse opportuno il rinvio, voterò l'articolo del ministro e della Commissione. Io ritengo che la disposizione di questo articolo avrà fra suoi effetti anche quello importantissimo di impedire o rendere meno probabile una grandissima quantità di liti a cui ci condurrebbero contro la volontà dei proponenti le altre proposte.

Signori, le leggi preparano spesso esse stesse le liti. La smania di lasciare in tutte le materie, affatto senza distinzione, troppo aperte le porte dei tribunali mi fa paura.

**CORBETTA.** Prendo atto di questa dichiarazione.

**FOSSA.** Lascio che l'onorevole Corbetta ne prenda atto, rammento che in qualche Commissione siamo andati su ciò di accordo.

**CORBETTA.** Non sempre.

**FOSSA.** Ma qualche volta. L'assoluto nelle cose politiche e di amministrazione non esiste. Almeno così io la penso.

Ripeto che vorrei che la Commissione accettasse il rinvio, ma che se il rinvio non fosse accettato, ad ogni modo voterò l'articolo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI, relatore.** Signori, mi pare che la discussione sia uscita un poco di carreggiata. Leggo uno per uno gli emendamenti per misurarne gli effetti e per ponderare, se davvero le diverse proposte degli onorevoli oppositori sieno accettabili a preferenza di quelle che il Ministero e la Giunta sostengono.

Comincio dall'emendamento degli onorevoli Varè e Catucci. Esso suona così:

« Chi pretende per titolo o per possesso di avere su boschi d'altrui ragione, diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, di usare degli alberi per costruzione o per riparazione di edifizii, od altra simile servitù, dovrà fare, ecc., » il resto come nell'articolo.

Io non so comprendere come l'onorevole Varè abbia con tanto calore attaccate le disposizioni proposte nell'articolo del progetto ministeriale, quando egli stesso poi le mantiene nel suo emendamento. La differenza del progetto ministeriale coll'emendamento degli onorevoli Varè e Catucci sta in questo, che dessi intendono sia determinato che la denuncia debba presentarsi da coloro i quali pretendono avere diritto *per titoli o per possesso*, mentre nel progetto ministeriale si dice in genere *tutti coloro che pretenderanno di avere diritti*.

I diritti possono per legge nascere, o da titoli, o da possesso; e non ci è bisogno di menzionare che le pretese debbano emergere da titoli o da possesso. Giudichi la Camera se in ciò non sia preferibile il testo ministeriale a quello dell'emendamento.

Una seconda differenza sta in questo, che nell'emendamento sono indicate le diverse specie di servitù; mentre nel progetto di legge si accenna in generale a *diritti di pascolo od altri usi*.

Ognuno converrà, che sia più opportuno, invece di specializzare, usare una frase, la quale comprenda nello svincolo qualunque siasi diritto di uso; imperocchè è riconosciuto che, quando in una legge si determinano singoli casi, si dia luogo a dubitare se debbansi o no eccettuare tutti i casi non previsti. Tolte coteste differenze, nelle quali è troppo evidente che la ragione stia per il testo ministeriale e non per l'emendamento degli onorevoli Varè e Catucci, nessun'altra divergenza vi ha pel di più dell'articolo da loro medesimi accettato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento dell'onorevole Antonibon. Lo leggo, perchè così la Camera sappia su che debba discutere. Quello che è stato comunicato alla Commissione è questo stampato:

« Tutti coloro che manterranno i diritti di pascolo...

**ANTONIBON.** L'emendamento mio non è quello stampato.

**CANCELLIERI, relatore.** Allora favorisca di darmelo ed io lo leggerò.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cancellieri, parli alla Camera.

**CANCELLIERI, relatore.** Perdoni, onorevole presidente, io non ho avuto comunicazione di altro emendamento dell'onorevole Antonibon all'infuori di quello stampato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Antonibon ne ha fatto due emendamenti, sono stati letti e quello stampato non ha più ragione di essere.

**CANCELLIERI, relatore.** Eccolo qui, mi è stato rimesso:

Invece di: « All'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alla servitù, » si dica: « Al Comitato forestale provinciale. »

In fine dell'articolo si aggiunga:

« Il Comitato sulla fatta dichiarazione tenterà una conciliazione fra le parti interessate. »

Come avete inteso, l'onorevole Antonibon vorrebbe sostituire alla cancelleria del tribunale il Comitato forestale, come ufficio a cui dovrebbero essere presentate le denunce dei diritti d'uso. Poi vorrebbe che il Comitato sulle fatte dichiarazioni tenti una conciliazione fra le parti interessate.

Ora prego l'onorevole Antonibon di riflettere, se non sia preferibile il sistema tenuto nel progetto ministeriale, il quale in una materia, che riguarda esclusivamente interessi fra privati e privati, con buona ragione non ha seguito il sistema della legge analoga del 1875 riguardante lo svincolo dei diritti di uso sui boschi dello Stato. Trattandosi in quella legge di rapporti tra lo Stato e i privati, si diede l'obbligo di fare le denunce all'ufficio di prefettura; ma in questa legge che regola i rapporti tra privati e privati con buona ragione si è preferita la cancelleria del tribunale.

Io credo essersi con ciò seguito migliore sistema di quello proposto dagli onorevoli Antonibon e Bilia, che vorrebbero presentate le denunce al Comitato forestale.

Il Comitato forestale ha una competenza amministrativa limitata all'applicazione ed al regolamento del vincolo forestale; ma quando si tratta di dover mettere in movimento i diritti reali dei privati contro privati, per modificazioni alla loro proprietà, i soli tribunali hanno competenza per tutti gli atti del procedimento ordinato per l'esperimento dei loro diritti. Di conseguenza le dichiarazioni aventi per fine la conservazione dei diritti degli utenti non potrebbero più convenientemente essere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

ricevute e conservate in uffici diversi delle cancellerie di tribunale.

Havvi una segreteria riconosciuta dalle leggi presso il Comitato forestale? Chi vi garantirebbe la conservazione delle fatte denunce? Chi vi certificherebbe la presentazione in termine di esse, quando si dovessero produrre innanzi al Comitato?

È importante tutto ciò, o signori, poichè dalla presentazione fuori termine della denuncia può risultare la decadenza dei diritti comminata espressamente dalla legge.

La cancelleria del tribunale è un ufficio pubblico circondato di tutte le garanzie necessarie per assicurare la data e la realtà della presentazione e per rilasciarne i corrispondenti attestati. Coteste garanzie non si rinvergono presso il Comitato forestale, il quale ha segreteria, e non può avere al suo servizio se non che semplici amanuensi senza alcun carattere ufficiale, che possa dare ai loro atti la necessaria autorità per fare fede in rapporto ai privati. Si propone la presentazione delle denunce al Comitato per il tentativo della conciliazione; ma questo si ottiene ugualmente nel procedimento progettato dal Ministero.

Quando taluni pretendano di avere diritto d'uso ed abbiano fatto la loro denuncia, il proprietario del fondo, su cui si pretende avere diritto ad esercitare gli usi, avrà tempo di riflettere se non gli convenga piuttosto di consentire, o altrimenti di contraddire a quella pretesa. E nel caso di contraddizione l'esperimento della conciliazione è previsto nell'articolo 33, ora 35 del progetto di legge, e sarà fatto per opera del prefetto.

Il sistema dunque dell'articolo 30, come più ossequiente ai principii del diritto comune, sin qui mi pare che sia preferibile a quello seguito dal ministro.

Ma l'onorevole Griffini presenta un altro emendamento. Egli pretende che direttamente coloro i quali credano avere diritti d'uso, citino la controparte per fare un giudizio declaratorio, un giudizio di ricognizione dei diritti d'uso da loro pretesi.

Ma, o signori, questa poi sarebbe un'esorbitanza di nuovo genere, inquantochè nientemeno si vogliono obbligare le parti ad istituire un giudizio anche quando non siano tra loro dissenzienti.

Col sistema del progetto ministeriale invece si evitano le liti, perchè colui, che pretende aver un diritto, fa la denuncia; se il proprietario del fondo serviente, riconosce regolare la pretesa ventilata si acquieta, e tutto è finito. Qual bisogno c'è dunque di obbligare coloro, i quali pretendono aver diritti di uso, a chiamare immediatamente in giudizio la parte contraria la quale può non avere intenzione

di opporsi? E perchè in quel caso istituire tanta infinità d'inutili giudizi? Tutto consiglia preferire il sistema ideato nel progetto di legge, e secondo cui si darà luogo al giudizio solamente nel caso in cui si verificherà la contraddizione, cioè quando, fatta la denuncia, il proprietario interessato sostenga che i pretesi utenti non abbiano diritto alcuno. Allora farà egli la sua dichiarazione di non acquiescenza ed allora sorgerà la contestazione, e quindi la lite.

Ma per tutti gli altri proprietari, i quali si trovino d'accordo cogli utenti e non vogliano mettere in questione l'esistenza del diritto, per tutti cotesti non ci sarà bisogno di ricorrere ai tribunali.

Osservo infine, che i diversi preopinanti inopportuna mente hanno ragionato dell'articolo 31 non ancora letto dall'onorevole presidente, ed assai meno sonosi occupati dell'articolo in discussione. Dovrei perciò nulla rispondere; ma poichè se n'è parlato abbastanza falsandone il significato, e perchè ho la parola, dirò che non c'è nulla di più corretto dell'articolo 31, come lo ha emendato la Commissione.

Essa sopprime le parole *inteso il Comitato forestale*, e propone che si dica: *il tribunale civile, procedendo in via sommaria ed in contraddizione delle parti dichiara salvo appello*, ecc., il resto come nel primo comma dell'articolo colla soppressione del secondo comma.

Secondo il testo così emendato sarà applicato il rito sommario secondo le norme della procedura civile, sarà esclusa ogni ingerenza del Comitato nei giudizi e dichiarandosi che si procederà in contraddizione delle parti si richiede implicitamente la citazione a premura della parte diligente.

Ciò detto prego la Camera a volere senz'altro respingere tutti gli emendamenti e votare l'articolo 30 come fu proposto dal Ministero ed emendato dalla Giunta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini Luigi ha chiesto la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Coloro che intendono di chiudere la discussione, favoriscano di alzarsi:

(La discussione è chiusa.)

C'è un emendamento della Giunta consistente in queste parole: « sui boschi e terreni vincolati. »

L'onorevole ministro lo accetta?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì, accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Antonibon vuole che si tolgano le parole: « all'ufficio del tribunale civile

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

e correzionale » e che si sostituisca: « al Comitato forestale provinciale. » Propone in seguito che si dica: « Il Comitato sulla fatta dichiarazione tenterà una conciliazione tra le parti interessate. »

**CANCELLIERI, relatore.** I proponenti manifestano il desiderio che i loro emendamenti siano mandati alla Commissione per un maggior esame.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la questione sia matura.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Si ha desiderio di venire alla votazione: non perdiamo tempo.

La proposta dell'onorevole Antonibon essendo appoggiata la metto ai voti; la leggo:

« Tutti coloro che vanteranno diritti di pascolo od altre servitù sui terreni boschivi o sopra terre salde altrui, sottoposte alle disposizioni delle presenti leggi, dovranno, entro due anni dalla sua pubblicazione, insinuare le proprie pretese corredate dai titoli e dalle indicazioni di prove giustificative al Comitato forestale provinciale. »

« Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla al Comitato. »

« Il Comitato pronuncerà sulle fatte insinuazioni, udite le parti interessate. »

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata.)

Domando ora se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Luigi Griffini.

(Non è appoggiato.)

Domando se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Catucci che rileggo:

« Chi pretende per titolo o per possesso di avere su boschi d'altrui ragione diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, di usare degli alberi per costruzione o per riparazione di edifizii, od altra simile servitù, dovrà fare, ecc., » il resto come nell'articolo.

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Metto adunque ai voti l'articolo del Ministero concordato colla Commissione. Ne do lettura:

« Art. 28. Tutti coloro che pretenderanno di a-

vere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi e terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

« Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto, l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25.

« Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi. (È approvato.)

La seduta è levata alle 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge forestale;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Fambri ed altri per la riammissione in tempo degli ufficiali ed assimilati dell'esercito e dell'armata a godere dei benefici della legge 20 aprile 1877, n° 2247.

Discussione dei progetti di legge:

3° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

4° Modificazione delle leggi sull'imposta dei fabbricati.

